

CLXXI.

TORNATA DI GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 1901

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VILLA.

INDICE.

Commemorazione del senatore MORELLI e dell'ex deputato SELVATICO	Pag. 6208
ARLOTTA	6210
FRADELETTO	6206
NASI (<i>ministro</i>)	6210
Comunicazioni della Presidenza	6207
Disegni di legge (<i>Presentazione</i>):	
Merci importate dall'estero (CARCANO)	6222
Repertorio delle tariffe dei dazi doganali (Id.)	6222
Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato TODESCHINI (<i>Respinta</i>)	6221
Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato CABRINI (<i>Approvata</i>)	6221
Interrogazioni:	
Amanuensi delle capitanerie di porto:	
DI STEFANO	6211
MORIN (<i>ministro</i>)	6211
Segretari e vice-segretari d'Intendenza:	
DI STEFANO	6211
MAZZIOTTI (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	6211
Assassinio dell'ispettore De Paola in Asiago:	
BRUNIALTI	6212
MAZZIOTTI (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	6212
Avvocati in Tunisia:	
AGUGLIA	6214
BACCELLI A. (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	6214
Direttore del Regio Istituto dei sordo-muti di Roma:	
CORTESE (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	6215
FALCONI G.	6215
Proposte di legge (<i>Approvazione</i>):	
Comune di Nardodipace (STAGLIANO)	6221
Monumento in Roma a Giuseppe Mazzini (MAZZA)	6240
Segretari comunali (<i>Seguito della discussione</i>)	6221
BISSOLATI	6239
CALLERI E.	6230-33-35
CODACCI-PISANELLI (<i>della Commissione</i>)	6227-28-33
COMANDINI	6235
DE NAVA	6222-27
FRINET FRANCESCO	6231-33
GATTONI	6225-31
GIOLITTI (<i>ministro</i>)	6222
MAJNO	6225-26-27-28-29-32-33-34-36-37-38-39
MARINUZZI	3237-38-39
MARINUZZI	6228
SONNINO SIDNEY	6229-40
STELLUTI-SCALA (<i>della Commissione</i>)	6223-24
	6225-27-29-32-34-36-38
Osservazioni e proposte:	
Dimissioni del deputato ALIBERTI:	
GATTORNO	6241
PRESIDENTE	6241

Verificazione di poteri (<i>Discussione</i>). Pag. 6216	
Sessa Aurunca (ROMANO G.):	
CAO-PINNA	6218
DI SCALEA	6220
GAETANI DI LAURENZANA	6219
GIOLITTI (<i>ministro</i>)	6220
ORLANDO	6216
TORRIGIANI (<i>relatore</i>)	6219
Votazione segreta (<i>Mancanza del numero legale</i>)	6241

La seduta comincia alle ore 14.2.

Miniscalchi, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi

Presidente. Hanno chiesto congedo per motivi di famiglia l'onorevole Finocchiaro-Aprile, di giorni 8. Per motivi di salute gli onorevoli Pinchia, di giorni 15; Maraini di 10.

(Sono conceduti).

Comunicazioni.

Presidente. Dò lettura di alcuni telegrammi pervenuti al banco della Presidenza, in risposta degli omaggi votati ieri dalla Camera in memoria degli onorevoli Crispi, Imbriani, Coppino e Di San Donato.

« Ringrazio nome Consiglio cittadinanza Vostra Eccellenza Rappresentanza Nazionale condoglianze espresse in ricordo illustre statista Francesco Crispi, che fu uno dei fattori più instancabili unità nostra patria.

« Firmato: Sindaco Tasca-Lanza. »

« Con grato animo ringrazio anche nome famiglia Lei, il Governo, gli eletti della nazione per la parte presa al lutto del nostro cuore.

« Firmata: Lina Crispi. »

« Il vivo rimpianto col quale la Camera dei Deputati ha voluto associarsi al gravissimo lutto mio e della mia famiglia, ren-

dendo così estremo omaggio alla memoria del mio adorato marito, è stato non lieve conforto nel nostro immenso dolore. Voglia Vostra Eccellenza, che così efficacemente seppe interpretare tal voto, degnarsi manifestare onorevoli colleghi e rappresentanti del Governo tutta la nostra riconoscenza e gradire l'espressione del mio particolare profondo ossequio.

« Firmata: Maria Di San Donato. »

« Napoli che amò ed onorò Crispi, Imbriani, San Donato, che con riconoscente affetto li ricorda, indubbiamente trae e trarrà conforto al dolore di averli perduti nel saperlo condiviso dalla Rappresentanza Nazionale. Di sommo conforto riesce la commemorazione fatta ieri dalla Camera e dal presidente del Consiglio dei suoi illustri defunti. In nome di Napoli ringrazio quindi l'onorevole Camera e il Governo della parte presa al nostro dolore e ringrazio l'Eccellenza Vostra di essersene reso eloquente interprete nella cortese comunicazione.

Profondi ossequi.

« R. Commissario Chiaro. »

« Le parole di Vostra Eccellenza e gli onori della Camera decretati alla memoria del diletto padre mio resteranno impressi nell'addolorato nostro animo riconoscente. A nome di tutta la famiglia ringrazio l'alto Consesso, il Governo e particolarmente l'Eccellenza Vostra.

« Devotissima: Maria Busca-Coppino. »

« Il tributo di rimpianto e di onore reso dalla Rappresentanza Nazionale alla memoria di Michele Coppino è argomento di conforto e di orgoglio per questa sua città natale. Voglia illustre presidente assicurare la Camera della profonda nostra riconoscenza.

« Conterno, sindaco di Alba. »

Il ministro dell'istruzione pubblica scrive:

« A S. E. il presidente della Camera dei deputati, Roma.

« Roma, addì 28 novembre 1901.

« Mi pregio notificare all'Eccellenza Vostra che gli onorevoli deputati professori Giovanni Bovio e Giovanni Mestica, con Regio Decreto 27 giugno 1901 furono nominati membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione per un quadriennio a decorrere dal 1° luglio 1901.

« Il ministro

« Nasi. »

Verificazione di poteri.

Presidente. La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica di ieri ha verificato non essere contestabili le elezioni seguenti, e concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valide le elezioni medesime:

Palermo II: Marinuzzi Antonio.

Conegliano: Brandolin Girolamo.

« Il presidente

« Finocchiaro-Aprile. »

Dò atto alla Giunta di questa sua comunicazione, e salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciute sino a questo momento, dichiaro convalidate queste elezioni.

Commemorazione dell'ex deputato Selvatico e del senatore Domenico Morelli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fradeletto. (*Segni di viva attenzione*).

Fradeletto. Ancora ieri avevo chiesto la parola, affinché voi, onorevoli colleghi, mi consentiste di richiamare agli animi vostri due nobili immagini di scomparsi: Riccardo Selvatico e Domenico Morelli. Sentii il dovere di rinunciarvi per rispetto all'autorità del nostro presidente, che noi volemmo unico ed equo evocatore di memorie diversamente care alle parti diverse della Camera. Ma io credo che, oggi, la Camera tutta si dorrebbe di non rivolgere il suo pensiero a chi onorò l'Italia nell'ordine sereno dello spirito.

Diverse veramente furono l'indole, le opere, le sorti, la fama di Riccardo Selvatico e di Domenico Morelli. L'uno, fulminato nella fresca virilità, non diede la misura suprema della sua virtù intellettuale e della sua azione civile; l'altro, spentosi nella tarda vecchiaia, spiegò tutte le mirabili energie del suo genio; ma entrambi ebbero purissimo il sentimento del bello e contribuirono fervidamente a riaccenderlo fra noi: Domenico Morelli, cinquant'anni sono, quando l'arte italiana intorpidiva nei sonni accademici, scuotendola col fulgore delle sue creazioni e Riccardo Selvatico, ai di nostri, quand'essa pareva adagiarsi troppo volentieri nelle forme consuetudinarie, schiudendole un nuovo campo di prove e di gare con le altre genti civili. (*Vive approvazioni*).

Riccardo Selvatico passò, si può dire, attraverso alla Camera, figura amabilmente

ritrosa e fuggitiva. Forse egli vi era entrato un po' tardi e renitente; forse la sua abitudine di tutto sottomettere ad una critica inappagabile, cominciando da sè stesso, non gli consentiva di rassegnarsi a quel tanto di sommario e di unilaterale che c'è sempre, inevitabilmente, nell'azione politica. Ma i due soli discorsi che egli proferì in questa Assemblea, esponendovi i suoi concetti di libertà politica e di equità sociale con la logica arguta e incalzante che gli era propria, vi diedero la prova di ciò ch'egli sarebbe forse riuscito anche nell'eloquenza e nella vita parlamentare. E quando ebbi l'onore di venire fra voi, potei raccogliere con emozione fraterna l'eco dell'affettuosa simpatia che l'uomo aveva saputo destare; potei subito comprendere che, non ostante la breve consuetudine, voi avevate ben conosciuto e pregiato la calda schiettezza della sua parola, la modestia non mentita, l'ingegno atto a cogliere sottilmente i lati contraddittorii d'ogni questione, ma soprattutto la bontà, la generosa bontà che irradiava dal suo cuore. (*Bene!*) Perchè quest'Assemblea, accusata spesso ed anche da noi medesimi di scetticismo, può essere scettica nelle piccole controversie e di fronte ai piccoli caratteri; ma sente sempre la sua anima collettiva vibrare di fraterne armonie con ogni pura anima individuale, quasi che essa ritrovasse allora l'immediata coscienza della parte migliore di sè. (*Benissimo! Bravo!*)

Le opere più elette di Riccardo Selvatico furono la sua poesia e il suo Sindacato. Nel teatro vernacolo, insieme con Giacinto Gallina, egli ravvivò l'estro goldoniano, alternando però alla sua luce festosa le ombre e le mestizie dei tempi nuovi; nella lirica, cantò il fascino di Venezia e l'animo buono del suo popolo; nel Sindacato, si mostrò ancora e sempre poeta, se è vero, come io credo, che ogni atto pubblico largo e originale e ispirato a non volgari interessi, possa dirsi arte e poesia. (*Bravo! Benissimo!*) Fu artista e poeta nel decoro della parola, nel disdegno d'ogni meschinità partigiana (egli militante in un partito!) nell'accordo felice tra il pensiero democratico e le forme signorili; lo fu in quell'ardita iniziativa delle Esposizioni internazionali d'arte, onde attingendo al genio della sua città la coscienza dell'ufficio che le è riservato, egli municipalizzava un alto servizio dello spirito!

Nell'ultima appunto di queste Esposi-

zioni, destinate da lui non solo ad elevare il gusto e la cultura e a ricondurre fra noi le sviate correnti del mercato, ma altresì a rivendicare dinanzi ad un pubblico facilmente oblioso l'opera passata dei nostri migliori, trovò Domenico Morelli le sue ultime gioie d'artista. In un tempo come il nostro, in cui le ispirazioni e le forme si inseguono e mutano con irrequieta vicenda, il vecchio maestro riapparve agli occhi dei nostri giovani, giovane anch'egli, moderno d'anima e vibrante di colore, nella pensosa nobiltà delle sue visioni. (*Bene!*)

Circa mezzo secolo fa, Napoli l'aveva visto irrompere nello scialbo campo dell'accademismo come un'abbagliante apparizione; ma l'arte di Domenico Morelli, come quella di tutti i grandi, era fatta in misura eguale di spontaneità e di studio, di ala e di pertinacia, di tecnica e di pensiero. Signore della linea e della tavolozza, egli comprese che se queste sono la lingua e lo stile del pittore, non formano però le finalità supreme dell'artista. Abbeveratosi alle massime fonti della poesia, alla Bibbia, a Dante, egli ne ritrasse non pure ispirazione di soggetti, ma quell'austerità di abitudini intellettuali che, disciplinandola, fecondò la sua vena. V'erano in Domenico Morelli le due tendenze indistruttibili dell'anima meridionale: la passione e la contemplazione. Per questo, dopo essere passato attraverso alle forme più vivaci della pittura storica, egli trovò la piena espressione di sè nella pittura religiosa, perchè la parola evangelica rispondeva alla sua tendenza appassionata in quanto è dramma in movimento ed appagava insieme la sua tendenza contemplativa in quanto è simbolo di verità ideali. (*Bravo!*) E fu bene osservato che dove altri insigni artisti stranieri si apprestarono a rievocare la vita di Cristo percorrendo a passo a passo i luoghi, raccogliendovi tutti i resti della tradizione e tutti i suggerimenti dell'etnografia e della storia, Domenico Morelli giunse direttamente, per sola virtù propria, per intima comunione, al cuore dell'Evangelio.

I versetti del testo sacro, meditati a lungo dalla sua coscienza di credente, scaldati dalla sua fantasia di artista, si traducevano in immagini e le immagini si aggruppavano in scene e la pittura religiosa, smettendo così gli attributi convenzionali, assumeva il duplice carattere di realtà vissuta e di sublime poesia. Nuova prova, o signori, del-

l'agilità dello spirito italiano, che sa conseguire i risultati più intensi coi mezzi più semplici, come fu nuovo segno della modestia delle nostre fortune che quest'uomo, cui altrove avrebbe arreso facilmente la ricchezza, sia vissuto con laboriosa parsimonia e sia morto quasi povero.

Morirono entrambi, mentre la Mostra veneziana era nel suo fiore, l'artista sommo che più altamente l'aveva illustrata e il cittadino geniale e sagace che assisteva al quarto trionfo della sua iniziativa. In Domenico Morelli, giunto alla fine del suo corso glorioso, Napoli vide scomparire il testimone e l'autore primo dell'azione rinnovatrice da lei compiuta nell'arte; in Riccardo Selvatico, caduto nel fervore delle opere e delle speranze, Venezia sentì amaramente di perdere l'interprete più fedele della sua odierna missione. Ed io, onorevoli colleghi, congiungendo con dolorosa reverenza questi due nomi, ho voluto non solo inchinarmi alla religione dell'arte, ma, parlando in un'Assemblea politica, rendere omaggio alla coscienza nazionale; perchè resti ben fermo ancora, ben fermo sempre, contro le misere diffidenze e i miseri orgogli, che alla rifioritura intellettuale d'Italia, come alla sua resurrezione politica, contribuirono con eguale virtù di ingegni e di animi il Nord e il Sud: (*Benissimo! Bravo!*) termini deplorabili se devono significare un'antitesi irritante, termini giusti e cari se esprimono un'integrazione feconda. (*Benissimo! Bravo! — Vivi applausi.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arlotta.

Arlotta. Rappresentante della città di Napoli, io non ho mai inteso così vivo il rimpianto di non avere l'ingegno o l'autorità pari all'argomento, come in questo momento in cui viene rievocata in questa Camera la figura di uno dei più nobili figli della mia diletta città, di Domenico Morelli.

Ma se da un lato sento questo rimpianto, dall'altro provo la gioia vivissima che l'elogio di Domenico Morelli parte oggi da un uomo veramente degno di farlo, da Antonio Fradeletto. E come la nobilissima Venezia fu il campo ove brillò col suo ultimo sprazzo di luce il genio del grande artista, che quasi faro luminoso rischiarò la rinnovazione dell'arte moderna italiana, così assai opportunamente il degno rappresentante di Venezia è venuto a commemorare in quest'Aula l'illustre estinto. A lui dunque vada

il ringraziamento dei napoletani; ringraziamento sentito e profondo, per avere egli detto così nobili parole in memoria di uno dei più eletti figli che Napoli vanta. (*Benissimo!*)

Presidente. La Camera ha dimostrato col suo plauso come essa si associ ai sentimenti espressi così nobilmente dall'onorevole Fradeletto.

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Al ricordo degli illustri parlamentari, che dedicarono la loro vita alle battaglie della politica, l'onorevole Fradeletto ha voluto associare due grandi nomi di italiani, che dedicarono la maggior parte dell'opera loro alle battaglie dell'arte.

Sia lode all'onorevole Fradeletto del gentile pensiero e delle parole ispirate, con cui ha voluto evocare così degne, così alte ricordanze. Perchè, se per ogni popolo le glorie dell'arte sono come la corona di ogni sua forza, di ogni sua virtù, per l'Italia sono il maggior titolo di nobiltà, il più legittimo orgoglio, la fede nell'avvenire e nel genio suo. E però il Governo, per mezzo mio, si associa di gran cuore alle parole pronunziate dall'onorevole Fradeletto, non per una consuetudine di doveroso omaggio, ma perchè sente d'interpretare l'animo del Parlamento e del paese, tributando onori a così alte benemeritenze civili.

Non ardisco rompere il ritmo armonioso delle parole pronunziate dall'onorevole Fradeletto, alle quali seguirono le altre degnissime dell'onorevole Arlotta. Ma così come detta l'animo commosso da siffatte ricordanze, penso anch'io alla figura nobilissima di Riccardo Selvatico, troppo presto scomparso da questa Assemblea, per chiudersi nel mondo e nel culto dell'arte sua e della sua Venezia.

Penso a Riccardo Selvatico ingegno versatile, animo benefico e virtuoso, pieno di dolci pensieri; a Riccardo Selvatico organizzatore della mostra internazionale di arte; che nelle opere sue rifletteva tutta l'anima di Venezia, anima bonaria, piena di onesto umorismo.

Egli pareva non un veneziano discendente dai Dieci, ma una di quelle figure immortalate dalla penna di Byron, di Shaepeare, di Shelley.

E come Riccardo Selvatico rappresentava

l'anima di Venezia, e come egli, pur avendo una grande fede democratica l'estrinsecava in un'aristocrazia altissima di forme, così Domenico Morelli era il rappresentante più geniale ed autentico dello spirito meridionale, bisognoso di vita interiore, di visioni trascendentali.

L'opera di Domenico Morelli ci ricorda la filosofia di Giordano Bruno, la *Città del Sole* del Campanella, il pensiero di Telesio e di Pomponazzi sino al Vico, creatore di una storia ideale della civiltà.

Domenico Morelli non vide mai cogli occhi del corpo le figure ed i luoghi, che seppe dipingere nelle sue meravigliose creazioni d'arte, ma esse rappresentavano il vero, perchè erano ispirate da eterne verità di pensiero e di sentimento, che sorpassano ogni limite di tempo e di spazio. Domenico Morelli poté definire sè stesso dicendo: io ho odiato ogni forma plebea dell'arte.

L'omaggio migliore che si possa rendere alla memoria di questi insigni artisti a me pare consista nel favorire, nell'assicurare, nel continuare l'opera loro.

Riccardo Selvatico ebbe fratelli di fede e di opera; ed avrà a Venezia i suoi continuatori, come Domenico Morelli ha il continuatore suo nel genio di Francesco Paolo Michetti. (*Bravo!*) Sicchè può dirsi che il genio italiano, pur così vario nelle sue attitudini, venga incessantemente affermando l'unità della sua coscienza, l'unità della sua fede, per la gloria dell'arte e per la fortuna della Patria. (*Bene! Bravo! — Applausi.*)

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno recala interrogazioni.

Prima è quella dell'onorevole Di Stefano, al ministro della marineria « per sapere se e quando vorrà provvedere alle sorti degli amanuensi delle capitanerie di porto. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marineria.

Morin, ministro della marineria. Per la sistemazione di questi amanuensi fu già preparato un disegno di legge che sarà da me presto sottoposto alla necessaria sanzione del Consiglio dei ministri per essere poi presentato al Parlamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Stefano per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Di Stefano. Non posso che ringraziare

l'onorevole ministro dell'affidamento datomi, augurandomi che venga presto alla Camera questo disegno di legge, già promesso fino dal giugno scorso.

Presidente. Segue l'interrogazione degli onorevoli Zabeo e Santini al ministro delle finanze « per sapere se sia nei suoi intendimenti di presentare bentosto, un disegno di legge pel miglioramento delle carriere dei segretari e dei vice segretari d'Intendenza. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

Mazziotti, sotto-segretario di Stato per le finanze. L'amministrazione conosce perfettamente i desideri espressi dai segretari e dai vice-segretari delle Intendenze nelle numerose petizioni e nei memoriali presentati ed ha già adottato, nei limiti del possibile, alcuni provvedimenti per appagare tali desideri.

Con una recente disposizione regolamentare si è stabilito che i posti di segretario siano concessi per due terzi per esami di concorso tra i vice-segretari d'ogni classe, riservandosi l'altro terzo ai vice-segretari di prima classe riconosciuti idonei. Così resta agevolata, a molti benemeriti funzionari, la via per conseguire la desiderata promozione.

Si è inoltre ammesso che pei vice-segretari di prima classe, sia riconosciuta, agli effetti della promozione, l'idoneità conseguita nei precedenti esami, e recentemente si è indetto un concorso per un numero di segretari maggiore di quello dei passati concorsi. Infine, ad affrettare in qualche modo la carriera di questi funzionari, l'amministrazione ha disposto alcuni collocamenti a riposo, nei limiti delle esigenze del servizio.

L'onorevole Di Stefano forse mi domanderà se l'amministrazione intende di fare altro, ed io gli rispondo che l'amministrazione ha già completato i suoi studi per altri notevoli miglioramenti della carriera di questo personale e spera di poter superare le difficoltà che, nelle pratiche col Ministero del tesoro, si oppongono all'accoglimento dei desideri di questa benemerita classe di funzionari.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Stefano per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Di Stefano. A nome anche dei colleghi Zabeo e Santini ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato della sua risposta e delle

sue promesse. Mi permetto, però, di osservare a lui, che conosce così bene i memoriali presentati dagli impiegati delle Intendenze, come le riforme che essi desiderano non gravino affatto sul bilancio dello Stato; perchè con le riforme che essi hanno proposte in quel memoriale si possono soddisfare i loro desideri, che sono legittimi ed onesti, senza aggravare di un centesimo il bilancio.

Essi, in fondo, oltre a richiedere che le promozioni ai posti di segretario possano farsi anche per anzianità, il che è stato già concesso, propongono che sia ridotto il numero dei vice-segretari di terza classe, compensando questa diminuzione con l'assunzione di volontari, e sia aumentato il numero dei vice-segretari di prima classe e dei segretari per rendere meno difficile il raggiungimento di uno stipendio, che possa bastare ai bisogni della vita.

Con queste due sole variazioni all'attuale organico, essi si propongono di raggiungere un miglioramento delle loro condizioni attuali, che non sono rosee, perchè impiegano almeno dieci anni per ascendere dalla terza alla seconda classe.

Ora, siccome queste proposte si possono accogliere senza aggravio del bilancio, io, anche a nome degli altri firmatari di questa interrogazione, prego l'onorevole sotto-segretario di Stato perchè, invece di aspettare che il ministro del tesoro, il quale è così difficile nel concedere denari, accordi altri fondi per migliorare le condizioni di questi poveri vice-segretari d'Intendenza, voglia studiare, con vero intelletto d'amore, questo loro memoriale e dare una parola di affidamento che queste loro aspirazioni, cioè: riduzione del numero dei vice-segretari di terza classe ed aumento del numero dei vice-segretari di prima classe e dei segretari, possano essere presto un fatto compiuto, mercè una legge da presentarsi al Parlamento, e che il Parlamento, certamente, approverà, tanto più, ripeto, che, pur provvedendo alla sorte di questi benemeriti funzionari, non si aggrava, per nulla, il bilancio dello Stato.

Presidente. Questa interrogazione è esaurita.

Mazziotti, sotto-segretario di Stato per le finanze. Vorrei rispondere adesso ad una interrogazione, che ha carattere di urgenza, degli onorevoli Vendramini e Brunialti, al ministro delle finanze « sull'assassinio dell'ispettore

De Paola, compiuto in Asiago la sera del 22 novembre. »

Presidente. Ne ha facoltà.

Mazziotti, sotto-segretario di Stato per le finanze. Il luttuoso fatto al quale accenna questa interrogazione è purtroppo vero. La sera del 23 novembre un egregio funzionario della Amministrazione finanziaria, l'ispettore De Paola, fu vilmente assassinato da un brigadiere appartenente al corpo stesso.

L'Amministrazione non ha trascurato di fare tutto quello che nella circostanza le era possibile: ha assunto a sue spese i funerali, ha provveduto per un sussidio alla famiglia, alla quale competerà a' termini di legge la pensione privilegiata. Inoltre, il Consiglio dell'amministrazione della massa del Corpo delle guardie di finanza ha provveduto perchè sia posto nel cimitero di Asiago un modesto ricordo marmoreo a questo benemerito e sventurato funzionario.

L'Amministrazione ha poi inviato sul luogo un ispettore superiore delle gabelle affinchè accerti se vi sia stata qualche responsabilità da parte delle guardie addette a quella brigata, per la fuga del brigadiere Cosenza, fuga resa più facile dalla vicinanza del confine.

L'Amministrazione ringrazia gli onorevoli interroganti di avere dato ad essa occasione di esprimere il sincero rimpianto per questa nobilissima vittima del proprio dovere. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti, per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Brunialti. Il collega Vendramini ed io abbiamo presentato questa interrogazione appunto per avere modo di rimpiangere questa nobile vittima che è caduta sulla breccia compiendo il proprio dovere.

L'ispettore De-Paola, incaricato in un paese di confine della repressione del contrabbando, quantunque avesse a questa missione sua così efficacemente cooperato, che oggi il contrabbando si può dire quasi sparito da quelle montagne, aveva saputo acquistarsi la stima e l'affetto di una intera popolazione. Desidero, a nome anche del mio collega Vendramini, di rendere pubblico omaggio a questo funzionario, caduto compiendo il proprio dovere, e mi auguro che la sua memoria viva fra i suoi colleghi, e serva di esempio a tutti coloro che sono chiamati a difficili funzioni quali erano quelle

alle quali adempiva il brigadiere De-Paola. (Bene!)

Presidente. Vengono ora le interrogazioni degli onorevoli:

Compans, al ministro dei lavori pubblici, « sulla ingiusta applicazione della sovrattassa sui biglietti della ferrovia centrale del Canavese. »

Borciani e Marescalchi Alfonso, al ministro delle finanze, « per sapere se non creda opportuno, per la più esatta interpretazione dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1901, n. 50, di introdurre nel relativo regolamento un articolo che dia facoltà al Governo di rinnovare a trattativa privata i contratti di appalto degli spacci all'ingrosso e delle rivendite dei generi di privativa a chiunque ne sia investito all'atto della scadenza. »

Pantano, al ministro della guerra, « sui suoi intendimenti relativamente ai voti formulati dagli operai alla dipendenza del Ministero della guerra e segnatamente sulle ritardate promozioni nel personale della Fabbrica d'Armi di Terni. »

Vetroni, al ministro di agricoltura e commercio, « circa il sessennio ai professori reggenti delle scuole pratiche e speciali di agricoltura. »

Compans e Rocasenda, ai ministri degli affari esteri e dei lavori pubblici « sull'esito dei negoziati da parecchi mesi iniziati dal Governo francese per il diretto congiungimento ferroviario tra Cuneo e Nizza. »

Cabrini, al ministro dell'interno, « perchè da due anni il comune di Castel di Lama (provincia di Ascoli-Piceno) sia lasciato senza sindaco. »

Cabrini e Arconati, ai ministri degli affari esteri e della guerra, « per sapere se, dinanzi alla impossibilità in cui si trovò il 23 corrente la Società filarmonica della città di Lugano di partecipare alla inaugurazione del monumento a Carlo Cattaneo in Milano, non credano opportuno e doveroso modificare le norme che regolano l'entrata di corpi musicali esteri nel territorio dello Stato. »

Sinibaldi, ai ministri di grazia e giustizia e dell'interno « per sapere se non credano degno di censura l'operato del sotto-prefetto di Spoleto il quale, denigrando la magistratura locale, svia e perturba l'azione della giustizia danneggiando ed offendendo atrocemente onesti cittadini. »

Personè, al ministro dell'interno « sui deplorevoli fatti avvenuti a Nardò la sera del 20

febbraio, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere, essendo quei fatti preveduti e conosciuti sin da molto tempo dalle autorità locali, alcune delle quali si son mostrate assolutamente inadatte a reggere la cosa pubblica, avendo con suprema indifferenza e quasi con disprezzo trascurato gli urgenti veri bisogni di chi, soffrendo la fame, ripetutamente e modestamente aveva domandato lavoro; dando così luogo a funestissimi esempi che potrebbero trovar eco in altri Comuni di quella Provincia travagliata da acutissima crisi economica. »

Non essendo presente alcuno degli interroganti, tutte queste interrogazioni s'intendono ritirate.

Viene ora la interrogazione dell'onorevole Gavazzi e dell'onorevole De Nava, al ministro dei lavori pubblici « per sapere se egli ritenga che le concessioni di forze idrauliche fatte alle Società ferroviarie allo scopo di utilizzarle per la trazioni dei treni, possano essere dalle Società stesse totalmente o parzialmente sub-concesse a terzi per scopi diversi. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

Niccolini, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. Per accordi presi con gli interroganti, chiedo che questa interrogazione sia rimandata.

Presidente. Sarà rimandata.

Vengono ora due interrogazioni dell'onorevole Camagna, al ministro di grazia e giustizia « per sapere se approvi le circolari che la Prima Presidenza e la Procura generale della Corte d'appello di Catanzaro inviarono alle autorità giudiziarie del distretto raccomandando giornali giuridici rilevandone il mite prezzo e autorizzandole a calcolarne l'importo nelle spese d'ufficio » e « per sapere se intenda fare eseguire i dettati dell'articolo 95 del Codice penale dalla Procura del Re presso la Corte d'appello di Catanzaro, la quale rifiuta di far dichiarare la prescrizione e non dà corso alle istanze dei condannati latitanti, dai quali pretende la prova che la prescrizione non sia stata interrotta. »

È presente l'onorevole Camagna?

(Non è presente).

Queste interrogazioni s'intendono ritirate.

Viene ora la interrogazione dell'onorevole Aguglia, al ministro degli affari esteri « per sapere se sia vero che il Governo francese con apposito decreto abbia stabilito che

nessuno possa essere iscritto nell'albo degli avvocati in Tunisia, se non ha ottenuto in Francia il diploma di laurea ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per gli affari esteri.

Baccelli Alfredo, *sotto-segretario di Stato per gli affari esteri*. È vero che con decreto del 16 maggio 1901 il Presidente della Repubblica francese stabilì che non potessero esercitare l'avvocatura innanzi ai magistrati in Tunisi se non coloro, che erano forniti di laurea, conseguita nelle Facoltà francesi.

I rapporti italo-tunisini sono retti dalla Convenzione del 28 settembre 1896, dove, all'articolo 2, è stabilito che così ai tunisini in Italia, come agli italiani in Tunisi, sia consentito l'esercizio delle professioni, tra le quali, naturalmente, è compreso anche l'esercizio dell'avvocatura; ma tale esercizio è subordinato alla osservanza delle leggi e dei regolamenti del paese.

Il Ministero, comprendendo come il decreto del Presidente della Repubblica francese fosse di non lieve danno agli avvocati italiani, patrocinanti in Tunisi, si adoperò amichevolmente presso quel Governo, affinché, per lo meno, gli effetti del decreto stesso fossero temperati. Le amichevoli trattative sortirono buon effetto, perchè il Governo francese stabilì che non solo potessero continuare a patrocinare in Tunisi gli avvocati italiani, che già colà si trovavano, ma ancora che potessero continuare a patrocinarvi quelli che, prima del primo gennaio 1902, (appartenendo a famiglie residenti in Tunisi, ed essendo iscritti a Facoltà di legge nelle Università italiane) avessero fatto dichiarazione di volervi esercitare dopo conseguita la laurea in Italia. Oltre a ciò il Governo francese diede istruzioni alle autorità locali affinché si usasse la più larga tolleranza nell'ammettere gli avvocati italiani a patrocinare innanzi ai tribunali.

Data la condizione fatta nell'ultimo ventennio a Tunisi e data la Convenzione, alla quale io ho poc'anzi accennato, credo che, così adoperando, il Governo abbia fatto quanto da esso si poteva affinché gli interessi degli avvocati italiani patrocinanti in Tunisi fossero difesi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Aguglia per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Aguglia. Francamente la risposta dell'onorevole sotto-segretario di Stato degli

affari esteri mi ha soddisfatto non completamente.

Certo è meglio di nulla quello che il Governo del nostro paese ha potuto ottenere dal Governo della Repubblica francese. Ma l'onorevole sotto-segretario di Stato, che ha ricordato il trattato del 1896, non ha potuto fare a meno di ricordare la disposizione contenuta nell'articolo 2 di quel trattato, in cui appunto si assicura che è lasciato libero, assolutamente libero, l'esercizio di ogni professione liberale. Ed è bene ancora di rammentare che l'articolo 1° dice: i Tunisini in Italia e gli Italiani in Tunisia saranno ricevuti e trattati relativamente alle loro persone ed ai loro beni sullo stesso piede e nello stesso modo dei nazionali e dei Francesi.

Ora, ciò che ha fatto il Governo francese costituisce indubbiamente uno strappo tanto all'articolo 2° che al 1° ed una violazione al concetto liberale che informa le ricordate disposizioni. Ed infatti, che ciò sia, lo si deduce dagli stessi provvedimenti di indole transitoria che il Governo francese ha creduto di emettere in omaggio alle buone relazioni con l'Italia, avendo appunto stabilito un termine ai suoi provvedimenti.

Ora, se il trattato che era legge per le parti, stabiliva appunto per gli Italiani la libertà assoluta delle professioni in Tunisia, non si capisce perchè questa libertà debba essere ridotta e limitata fino al 1902.

Certamente il Governo italiano ha dovuto impressionarsi dello stato degli italiani in Tunisia e soprattutto delle condizioni del nostro Liceo e Ginnasio in quel paese; Liceo e Ginnasio che costarono tanto e che indubbiamente, con questo decreto, assai poco fraterno, del signor Presidente della Repubblica di Francia, verso l'Italia, si ridurranno in condizioni miserrime. Il Governo, da ciò che apprendo, si è interessato della cosa ed ha ottenuto quello che ci è stato narrato; ma però esso, e me ne duole, non è riuscito ad ottenere ciò che era nel suo diritto, il rispetto cioè completo del trattato del 1896, che certamente fu redatto in buona fede.

Il dire che si deve guardare ai regolamenti locali non è una buona ragione; indubbiamente quando si ammette la libertà dell'esercizio professionale di avvocato, di medico, di farmacista, si ammette nel contempo che sia subordinata alle leggi di cia-

scun paese: ma ciò non vuol dire che quando l'avvocato, il medico, il farmacista italiano vanno in Tunisia ad esercitare il loro ufficio debbano essere muniti di certificati rilasciati dal Governo francese, perchè allora la libertà di esercizio diventa un'ironia vera e propria. A questo modo si forza il professionista italiano ad andare a studiare in Francia, lo che non fu certo nella mente di coloro che sottoscrissero il trattato del 1896.

Il provvedimento del Governo francese ferisce così indubbiamente a morte il nostro Liceo e Ginnasio in Tunisi. Il provvedimento, dirò così, di cortesia, ottenuto dal Governo è qualche cosa, ma certo non è quello che noi italiani avremmo desiderato dall'amica, anzi dalla sorella latina. (*Bene!*)

Presidente. Vengonò ora le interrogazioni degli onorevoli:

Caldesi e Caratti, al ministro dell'interno, « per sapere se intenda prendere qualche provvedimento per assicurare agli impiegati e pensionati del comune di Comacchio il regolare pagamento dei rispettivi assegni che da parecchi anni ricevono normalmente in arretrato di otto o dieci mesi, con loro grave jattura. »

Maresca, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere le ragioni del ritardo al passaggio di classe del porto di Trani. »

Leone, al ministro di grazia e giustizia, « per sapere per qual motivo non si provveda nello importantissimo mandamento di Guglionesi alla nomina del vice-pretore, del vice-cancelliere e dell'alunno, a detrimento esiziale della bene intesa amministrazione della giustizia. »

Ferrero di Cambiano e Biscaretti, ai ministri del tesoro, delle finanze, della guerra e della marina, « per sapere se non credano opportuno di accordarsi per un identico trattamento di pensione e di invalidità a favore di tutti gli operai addetti ad opifici e stabilimenti governativi, allo scopo di togliere le attuali disuguaglianze e i non ingiustificati lamenti che ne derivano. »

Queste interrogazioni s'intendono ritirate, non essendo presenti gli onorevoli interroganti.

Segue un'interrogazione degli onorevoli Falconi Gaetano e Credaro, « sui criteri giuridici e didattici che possono avere determinato la nomina del direttore del Reale Istituto dei sordo-muti di Roma. »

Ha facoltà di rispondere a questa inter-

rogazione l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica.

Cartese, sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica. Il sacerdote Procida, che si trovava a capo dell'istituto dei sordo-muti, chiese di essere messo in aspettativa e successivamente di essere collocato in riposo. Il decreto relativo si trova già al Ministero del tesoro per la contro firma. Presentemente sostituisce il Procida il sacerdote Tamburini, il quale ha tutte le qualità volute; è laureato in belle lettere dalla Università di Padova, ed è stato proposto dal Consiglio Direttivo dell'Istituto, la cui proposta è stata approvata a voti unanimi dalla Giunta del Consiglio Superiore. Quando si tratterà della nomina definitiva, il Ministero prenderà in esame la pratica, perchè la nomina sia fatta nei modi voluti.

Presidente. L'onorevole interrogante ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

Falconi Gaetano. Rivolgemo l'interrogazione al ministro dell'istruzione in un momento in cui si dibatteva una polemica abbastanza vivace nei periodici didattici intorno a questa nomina la quale si riteneva stabile e definitiva.

Poichè l'onorevole sotto-segretario dichiara che non trattasi di una nomina stabile e definitiva, ma di un incarico provvisorio, e poichè egli dice che l'incaricato ha qualità personali che rassicurano per il momento, così io, a nome anche dell'altro mio collega, credo di dovermi dichiarare soddisfatto.

Presidente. Per oggi le interrogazioni sono esaurite.

Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. Procediamo ora nell'ordine del giorno, il quale reca: *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge « Soppressione del comune di San Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente ».*

Si faccia la chiama.

Miniscalchi, segretario, fa la chiama.

Verificazione di poteri.

Presidente. Lasceremo le urne aperte e procederemo nell'ordine del giorno il quale reca: *Verificazione di poteri. Elezione contestata del collegio di Sessa Aurunca (eletto Di Lorenzo).*

La Giunta per le elezioni propone a maggioranza di dichiarare nulla la elezione del

6 gennaio nel Collegio di Sessa Aurunca e di inviare gli atti all'autorità giudiziaria.

Su questa conclusione, è iscritto a parlare l'onorevole Orlando. (*Conversazioni nell'emiciclo*). Onorevoli colleghi, li prego di far silenzio e di recarsi ai loro posti.

Orlando. Onorevoli colleghi, io dichiaro subito che ritengo giusta quella che dovrebbe essere consuetudine prevalente, per la quale si usa piena deferenza da parte della Camera verso la Giunta delle elezioni specialmente per ciò che si attiene all'accertamento dei fatti da cui dipende il giudizio sulle elezioni medesime.

Io credo infatti che non si possa mettere in dubbio il carattere, la natura quasi giurisdizionale che ha il compito assegnato alla Giunta delle elezioni, e ritengo poi, dal lato politico, che, quando la Camera affida ad una Commissione, in cui sono rappresentati tutti i partiti della Camera stessa, l'ufficio di dare un giudizio specie in materia di fatti, sia un corretto sistema quello di rimettersene interamente a tale giudizio. Se quindi in questa occasione io esito alquanto ad accogliere la conclusione della Giunta ciò è per una ragione che chiamerò analoga a quella stessa su cui è fondata quella ragione di giusta deferenza.

Se, al postutto, la Camera affidando ad una propria Commissione un giudizio di fatto, moralmente si impegna di accettarne il verdetto, per la identica ragione, quando la Giunta stessa affida ad un Comitato inquirente un accertamento di fatti, ed un accertamento di fatti che si svolge sui luoghi, parrebbe che quella medesima deferenza che la Camera usa verso la sua Giunta, dovesse usare la Giunta verso il suo Comitato.

Ora, nel caso attuale, è accaduto questo. Si tratta, diciamo di passaggio, di una elezione senza dubbio disgraziata, disgraziata tanto che, mentre è fuori contestazione (badate onorevoli colleghi, fuori contestazione), che il candidato proclamato doveva essere il Romano, sono passati circa 18 mesi dalla elezione ed il Romano non ha potuto entrare, sia pure temporaneamente, nella Camera. Non dico che ciò sia colpa di alcuno, ma ripeto che è una elezione disgraziata; e per disgrazia massima, in questo frattempo uno dei competitori è pur troppo morto. Vada a lui una parola di sincero rimpianto.

In questa elezione così movimentata, la Giunta delle elezioni aveva da ultimo pro-

posto la convalidazione dell'onorevole Romano; ma, dopo una discussione assai viva avvenuta nella Camera il 12 marzo 1901, venne fuori una deliberazione alquanto confusa, in seguito alla quale la Giunta delle elezioni nominò un Comitato inquirente composto degli onorevoli Callaini, Cao-Pinna e Di Scalea. Esso si recò sui luoghi, accertò con diligenza i fatti, (è inutile aggiungere con assoluta imparzialità perchè i nomi di questi tre colleghi ne sono garanzia) si convinse che nessuna delle accuse contrarie era fondata, e tornò proponendo unanime che l'elezione del cav. Romano fosse convalidata. Viene la Giunta, la quale, mentre una prima volta, senza gli accertamenti del Comitato, era stata quasi sul punto di convalidare, senz'altro, l'elezione (si era divisa in numero pari di voti), dopo l'accertamento del suo Comitato d'inchiesta, il quale dice, ad unanimità, che l'elezione non è viziata, la Giunta dell'elezioni che cosa fa? La dichiara nulla.

Ciò deve determinare una sorpresa, l'onorevole relatore dovrà convenirne; sorpresa di tanto maggiore, in quanto il dissenso fra la maggioranza della Giunta ed i componenti del Comitato d'inchiesta fu così vivo, che nessuno dei tre membri del Comitato di inchiesta ha voluto fare da relatore di questa elezione. Cosa anormale!

Io non so se vi sia nel regolamento un articolo che imponga che, quando la Giunta delle elezioni inquirence sopra un'elezione, per mezzo di un Comitato, il relatore debba essere uno dei membri del Comitato medesimo. Certo è però che, quando un Comitato d'inchiesta accerta i fatti relativi ad una elezione, che il relatore sia uno dei membri del Comitato stesso, è la cosa più naturale ed è certamente nelle consuetudini. Invece, per questa elezione, si è dovuto nominare un relatore al di fuori dei tre membri del Comitato.

Il che dimostra che la convinzione della regolarità della elezione era da essi così profondamente sentita, che nessuno volle accettare di riferire alla Camera per l'annullamento.

Quindi io vorrei (ed è soprattutto per questo che ho preso a parlare) che qualcuno dei componenti il Comitato d'inchiesta portasse la sua parola in sostegno di tale convinzione. (*Interruzione vicino all'oratore*).

Bisogna che essi ne sentano il dovere,

dice un mio collega, che non so se sia membro della Giunta delle elezioni.

Una voce. No!

Orlando. Ad ogni modo, bisogna che sia spiegato come mai, allorchè certi nostri colleghi accertano i fatti e concludono per la validità di una elezione, la Giunta poi delibera diversamente. Ed io per mio conto soggiungo che, se dalle dichiarazioni che ho provocato e che spero saranno fatte, sorgerà in me il convincimento che in realtà la conclusione del Comitato inquirente non era poi tanto salda; e se si potrà così giustificare la diversa proposta della Giunta delle elezioni, io, magari, voterò per le conclusioni della Giunta.

Ma se questa spiegazione non verrà, si troverà, spero, naturale che, mentre inspiro il mio voto, in materia di giudizio su fatti, ad un sentimento di deferenza, io senta maggior deferenza verso gli onorevoli colleghi che andarono sui luoghi, alla sorgente medesima dei fatti, e li accertarono, anzichè verso quelli che ne hanno giudicato di lontano.

Detto ciò, io non dovrò che aggiungere poche parole per rilevare le contraddizioni (me lo permetta l'onorevole relatore) fra le affermazioni consacrate nelle conclusioni del Comitato e, quelle manifestate dalla Giunta delle elezioni. Così, per esempio, le accuse principali, che si facevano contro l'elezione del Romano, riguardavano atti di corruzione e atti di violenza.

Quanto agli atti di corruzione il Comitato concludeva in questa maniera: « Circa gli atti di corruzione imputatisi a vicenda dall'un partito contro l'altro si ebbe luogo di constatare che, secondo la voce pubblica, si sarebbe esercitata una larga corruzione in tutto il Collegio; ma, venuti alle prove specifiche, nulla di preciso potè assodarsi... ».

Dunque, se non si è accertato nulla, noi non possiamo condannare senza prove, come vorrebbe il relatore.

Che cosa contrappone il relatore alle conclusioni del Comitato inquirente? Il relatore conferma ciò che ha accertato il Comitato inquirente: cioè le voci vaghe di corruzione esercitata così da un lato come dall'altro. Ma la stessa relazione, quando si tratta di affermare e di precisare qualche fatto di corruzione, ricorda semplicemente questo.

A Coreno « testimoni affermano che il

Romano stesso, privo in quel Comune di aderenze e di amici, tentò di accapparrarsi il favore degli elettori con offerte di denaro, che furono respinte e non ebbero effetto, perchè nessuno votò per lui in quella frazione. »

Sicchè abbiamo soltanto che sarebbe stato fatto un tentativo di corruzione in una sezione nella quale il candidato corruttore non ebbe alcun voto!

Ora se noi su questa base annullassimo l'elezione, qualche bell'umore potrebbe osservare, che questa volta la Camera ha annullato l'elezione, appunto perchè il tentativo non è riuscito! Poichè il sancire con il nostro voto un preteso tentativo di corruzione il quale, nel suo effetto, porta al risultato che il candidato non ha alcun voto in quella frazione di cui trattasi, sarebbe cosa così eccessivamente severa che non potrebbe spiegarsi se non in quel modo umoristico.

Ma, me lo permetta l'onorevole relatore, è anche più strano ciò che considera la relazione stessa in materia delle violenze che avrebbero costituito l'altro motivo di annullamento. E la stranezza è tale che io sarei quasi tentato di credere che l'onorevole relatore, il quale appartiene ad una regione di uomini fini ed arguti ed è fra essi finissimo ed argutissimo, questa volta, sotto il velame della severità, abbia voluto fare un pò d'elegante umorismo.

Perchè egli, in tema di violenza, dice precisamente così: « Il municipio di Sessa Aurunca esercitò qualche pressione sui suoi dipendenti a favore del Di Lorenzo, ed i fautori del Romano risposero facendo correre la voce che il Consiglio comunale e la Congregazione di carità sarebbero stati sciolti. »

Ed è questo un delitto che può esser represso con l'annullamento dell'elezione? Ma come? Voi stabilite infatti che un municipio, per mezzo del suo sindaco, esorbitando dai suoi poteri e commettendo un vero e proprio reato, esercita pressioni a favore di un candidato; e soltanto perchè il candidato offeso nel suo diritto risponde con la magra consolazione di augurare che quell'amministrazione sarà sciolta, noi annulliamo l'elezione di questo candidato?

Mi scusi, onorevole oratore: io non darei voto favorevole alla sua relazione per timore che questa approvazione data potesse anche coinvolgere approvazione di siffatto

apprezzamento che si traduce in un'enorme ingiustizia.

Concludo. Si tratta di un giudizio che implica l'esame di fatti esaminati da un Comitato inquirente. Questo Comitato fu unanime nel concludere per la convalidazione, eliminando tutti i fatti di violenza che si addebitarono al candidato vittorioso. Le ragioni che si sono opposte dalla Giunta alle conclusioni del proprio Comitato cadono da sè stesse, e quindi io dichiaro che non posso accettare le conclusioni della Giunta, e propongo invece che sia convalidata l'elezione del candidato Romano.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cao-Pinna.

Cao Pinna. Onorevoli colleghi, era mia intenzione di non parlare in questa discussione; ma, visto che l'onorevole Orlando ha chiamato in causa i membri del Comitato inquirente e mancando qui il mio egregio collega onorevole Callaini, d'accordo coll'altro collega Di Scalea, ho chiesto a nome di tutti di parlare di questa elezione, per dar conto alla Camera delle risultanze della compiuta inchiesta.

Ricorderà la Camera, e lo dimostrano le due relazioni, una dell'onorevole Callaini, l'altra dell'onorevole Torrigiani, che nella elezione del collegio di Sessa Aurunca avvennero, fino dalla prima convocazione dei comizi politici, fatti talmente gravi per quali la Giunta, investita dell'esame di quella elezione, credette opportuno di proporre alla Camera la proclamazione del ballottaggio. I fatti che si erano svolti in quel torno dimostravano come alla volontà del paese si fosse imposta piuttosto la volontà dei seggi elettorali: perchè nelle due sezioni di Sessa Aurunca i signori dei seggi avevano creduto senz'altro di potere annullare oltre 270 schede al candidato Romano, e così proclamare il candidato Di Lorenzo.

Questo fatto, vagliato dalla Giunta delle elezioni con la cura che sempre pone nella disamina delle elezioni, fu riconosciuto talmente degno di essere stigmatizzato, che il relatore, allora onorevole Berenini, segnalandolo alla Camera, faceva non solo un monito ma una censura ai signori componenti quei seggi elettorali che avevano violato la manifestazione del voto popolare.

La Camera approvò il ballottaggio, come l'aveva proposto la Giunta delle elezioni; e, nel 6 giugno, avendo il collegio proceduto alla votazione di ballottaggio, nella quale,

onorevoli colleghi, sapete che si mantengono gli stessi seggi e quindi le stesse persone, si verificò nuovamente lo stesso fatto, quasi con le identiche cifre.

I signori dei seggi elettorali di Sessa Aurunca, non ostante il voto solenne della Camera, credettero d'essere in grado di poter ripetere le stesse enormità che avevano già consumato nella prima elezione, ed annullarono al candidato Romano ben 260 o 270 schede, come viziate con segni di riconoscimento mentre non ne presentavano alcuna traccia.

Proteste innumerevoli vennero contro le compiute operazioni, e la Giunta delle elezioni proponeva alla Camera, dopo un sommario primitivo esame, la proclamazione del candidato Romano, fino a che non fossero appurati i fatti per vedere se fosse, o no, convalidabile quella elezione, oppur fosse da dichiararsi eletto l'onorevole Di Lorenzo. Ma la Camera, in quella seduta tumultuosa, rimandò alla Giunta delle elezioni gli atti, perchè procedesse ad una inchiesta. Fu allora nominato un Comitato inquirente, di cui ebbi l'onore di far parte.

Noi abbiamo colla massima scrupolosità, esaminati sul luogo oltre cento testimoni, persone tutte rispettabilissime, e ci siamo persuasi, in linea generale, che le troppo vive passioni che si agitano in quella nobile Terra di Lavoro hanno potuto spingere uomini rispettabili ad atti che certamente non sono commendevoli: perchè abbiamo accertato che, di fronte a tutti i fatti di corruzione o di pressione che si facevano ricadere sul candidato Romano, ve ne erano altrettanti, e ben più gravi, che si dovevano attribuire ai fautori del candidato Di Lorenzo; in favore del quale si era esercitata vivamente, e certo non correttamente, l'azione governativa e l'azione delle autorità comunali; le quali allora, sentendosi sorrette dalla mano del Governo, si sbrigliarono facendo ogni sorta di pressioni contro il candidato Romano.

Eppertanto, le accuse che si rivolgevano al Romano, di minacce di scioglimento di Consigli, di minacce di destituzione d'impiegati, di minacce di scioglimento d'Opere pie, quando il Romano era candidato d'opposizione, e combattuto da tutti, non parvero serie a noi del Comitato; e perciò le considerazioni che pur potevano avere importanza esaminando la questione d'ordine morale e generale, apparvero a noi di molto

attenuate se pur non scomparivano del tutto. Restava quindi l'esame delle questioni di fatto; ma anche per queste mancarono le prove a favore del Di Lorenzo e a danno del Romano; poichè nè dai testimoni che erano stati debitamente citati, nè dallo scrupoloso computo dei voti dopo accurata verifica delle schede tutte, sezione per sezione, con uno studio diligente di tutte le prove possibili di resistenza, non ci fu caso di poter trovare un solo voto in favore del Di Lorenzo per, se non altro, attaccarci a questa prova per annullare le operazioni. Si riscontrò invece che, nonostante tutte le prove, nonostante tutti gli esperimenti di resistenza, l'onorevole Romano rimaneva tuttavia in maggioranza di alcuni voti.

Di fronte a questo esame scrupoloso dei fatti a noi parve doveroso, perchè tale era il dovere della Giunta, senza sindacare atti di ordine morale, ai quali, (come bene accennava l'onorevole Orlando) se la Camera volesse por mente, molto facilmente incorrerebbe in errori ed in giudizi non esatti; di fronte, dico, all'accertamento dei fatti, cui noi ci siamo limitati, non abbiamo potuto a meno di proporre ai nostri colleghi la convalidazione del Romano.

E quello che più fece impressione ai colleghi della Giunta fu il fatto della sezione di Minturno, dove si faceva accusa all'onorevole Romano di avere presenziato la elezione, dove si diceva fosse stata fatta correre la scheda girante, e dove infine si diceva fosse indubbiamente avvenuta una diversione di voti, contro la sincerità elettorale.

Ora, esaminata scrupolosamente l'elezione seguita in quella sezione, poteva bensì sorgere il sospetto, per quanto concerne l'onorevole Romano, che si fosse fatta correre la scheda girante per attribuire i 171 voti a suo favore: ma per il Di Lorenzo invece fu riscontrata, fu ritrovata, questa scheda girante; dunque... (*Interruzione del deputato Torrigiani*).

Onorevole Torrigiani, mi permetta: io dico i fatti quali sono risultati dall'inchiesta e non altro.

Dunque per l'uno si aveva solo il sospetto, mentre per l'altro vi era la certezza, la realtà del fatto. Nonpertanto siamo voluti andare più in là: ed anche ammettendo per valida ragione il semplice sospetto, abbiamo annullate tutte le 174 schede attribuite all'onorevole Romano, e ciò non-

ostante egli rimaneva pur sempre eletto. Ora che cosa può la Camera domandare di più ad un Comitato inquirente? La mia parola confido, sarà dalla Camera considerata imparziale, perchè io appartengo ad una terra considerata, non dalla Camera, ma da molti, troppo lontana dall'Italia, mentre invece ne è molto vicina, ma che tuttavia non permette di subire impressioni o di soggiacere a suggestioni facilmente capaci di rendere meno esatta la valutazione di elementi di ordine personale politico; la mia parola imparziale io ve la porto con la coscienza del cittadino che trovò come in Terra di Lavoro le passioni politiche siano troppo vive e troppo accentuate. È doloroso il dirlo, ma reputo opera onesta deplorare che in quella terra nobilissima, rallegrata dal sorriso di Dio, possano gli uomini creare uno stato di cose turbolento e dannoso per lo svolgimento della vita pubblica, pel retto funzionamento della quale è fondamento la sincerità del voto ed il rispetto alla volontà popolare.

Ma, per dovere di cittadino, per dovere di coscienza dico che i fatti quali si presentarono portarono in noi una convinzione completa ed unanime per la quale tutti e tre i membri del Comitato, cioè l'onorevole Callaini, l'onorevole Di Scalea, ed io, proponemmo alla Giunta delle elezioni la convalidazione della elezione dell'onorevole Romano. La Camera è sovrana; faccia pure ciò che più reputerà giusto nella sua alta coscienza; a noi basta di avere compiuto il nostro dovere. (*Bravo!*)

Voci. Ai voti! ai voti!

Altre voci. Deve ancora parlare il relatore.

Presidente. Spetta di parlare all'onorevole Gaetani di Laurenzana che ha presentato questa deliberazione:

« La Camera, preso atto della relazione del Comitato inquirente per l'elezione di Sessa Aurunca, proclama eletto l'onorevole Romano Giuseppe e ne convalida la elezione. »

Gaetani di Laurenzana. Dopo quanto ha detto l'onorevole Cao-Pinna non mi resta che associarmi alle sue parole e rinunzio a svolgere la mia proposta, perchè a me risulta che i fatti si sono svolti appunto come egli li ha narrati.

Presidente. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Torigiani, relatore. Onorevoli colleghi! Voi avete dinanzi la relazione da me fatta

a nome della maggioranza della Giunta, mi renderete quindi giustizia che ho portato in essa non solo le ragioni della maggioranza, ma anche tutte le ragioni del Comitato inquirente. Il dissenso verificatosi in seno alla Giunta, non è nato circa l'accertamento dei fatti, perchè la Giunta ha riconosciuto perfettamente esatte tutte le deduzioni fatte e tutte le questioni di fatto risolte e giudicate dal Comitato inquirente; il dissenso è nato per l'apprezzamento complessivo.

Risultava infatti che nel Collegio di Sessa Aurunca si erano fatti brogli e si erano commesse gravissime irregolarità da una parte e dall'altra; ciò non ha negato il Comitato inquirente e riconosciamo pur noi; ma l'apprezzamento del Comitato è che i brogli fatti dal partito del Di Lorenzo siano stati maggiori di quelli fatti dalla parte avversaria. Ora dal complesso dell'esame fatto di tutte le deposizioni, alla maggioranza della Giunta è parso che tanto dall'una parte quanto dall'altra tali atti sieno di tale gravità da inquinare il risultato dell'elezione, e di non poterne proporre alla Camera la convalidazione.

Infatti molti degli interrogati affermarono, mentre altri smentirono; ma vi è qualche cosa di più: si può prestare fede a questi testimoni?

Udite questa curiosa dichiarazione:

« Io sottoscritto elettore di questo Comune dichiaro nel modo più esplicito e per debito di lealtà che quanto dichiarammo nelle proteste ed innanzi al Comitato d'inchiesta è esagerato ed in parte contrario al vero per effetto della ragione di partito che ci legava al nostro candidato, la quale toglieva a noi ogni sincerità nella votazione. »

Ora, domando io, che fede possiamo noi prestare a testimoni che dicono: noi davanti al Comitato inquirente abbiamo detto una cosa ed ora ne diciamo un'altra? Dicevano la verità allora o adesso?

C'è un vecchio proverbio che dice:

Quando l'uom per bugiardo è conosciuto,
Quand'anche dica il ver non è creduto.

Perciò non ho voluto punto discutere delle particolarità della elezione perchè a queste testimonianze, su cui fondate il vostro giudizio, io ho diritto di non credere.

Ma vi è un fatto per me abbastanza grave (la Camera giudicherà come vuole, padrona sempre di convalidare o di annullare questa elezione) e il fatto, confermato anche dall'onorevole Cao-Pinna e che a me risulta in modo incontestato e incontestabile è questo: che nella sezione di Minturno il candidato non elettore nè di quella sezione, nè del Collegio, ha assistito a tutte le operazioni elettorali, sedendo accanto al presidente del seggio, che in questa stessa sezione il Comitato ha accertato una quantità di schede scritte dalla stessa mano. Ora questo fatto a me pare così grave, da bastare a far crescere il sospetto che altre accuse, possano essere vere.

Qui si tratta, come vedete, di fatto accertato. Ma nondimeno se l'elezione si vuol convalidare, faccia la Camera come vuole: la maggioranza della Giunta non crede che, date queste condizioni di fatto, questa elezione possa essere convalidata; e quindi mantiene la sua proposta di annullamento. Non ho altro da dire.

Di Scalea. Chiedo di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

Di Scalea. Come facente parte del Comitato inquirente ho diritto di parlare e quindi spero che la Camera vorrà consentirmi di dire due parole.

Presidente. Parli pure.

Di Scalea. I signori sottoscrittori di questa nuova dichiarazione i quali smentiscono le affermazioni che hanno fatto sotto la santità del giuramento, sono tutti coloro che hanno testimoniato contro il Romano ed a favore del Di Lorenzo. Questo sarebbe dunque un argomento a favore del Romano. (*Rumori*). Questo soltanto voleva dire e non ho altro da aggiungere.

Presidente. Veniamo dunque ai voti.

La Giunta delle elezioni propone a maggioranza di dichiarare nulla l'elezione del collegio di Sessa Aurunca e di mandare gli atti all'autorità giudiziaria.

Invece l'onorevole Gaetani Di Laurenzana fa questa contro-proposta, che deve essere perciò messa a partito:

« La Camera preso atto della relazione del Comitato inquirente per l'elezione di Sessa Aurunca, proclama eletto l'onorevole Giuseppe Romano e ne convalida l'elezione. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. Soltanto per dichiarare che i ministri si astengono tutti dal voto.

Presidente. Pongo dunque a partito l'emen-

damento dell'onorevole Gaetani Di Laurenzana. Chi lo approva si alzi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento dell'onorevole Gaetani Di Laurenzana è approvato — Commenti).

Presidente. Salvo casi d'incompatibilità non conosciute nel momento presente, dichiarato convalidata l'elezione di Sessa Aurunca in persona dell'onorevole Giuseppe Romano.

Domande di autorizzazione a procedere contro i deputati Todeschini e Cabrini.

Presidente. L'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Todeschini per eccitamento all'odio di classe.

La Commissione propone di non accordare l'autorizzazione a procedere in giudizio contro l'onorevole Todeschini Mario per l'articolo: « Il catechismo del buon operaio » riprodotto nel numero 10 del periodico socialista: *Verona del popolo*.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate).

L'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Cabrini per apologia del reato di eccitamento all'odio di classe.

La Commissione propone di concedere la chiesta autorizzazione a procedere.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate).

Discussione della proposta di legge per la costituzione in Comune autonomo delle frazioni di Nardodipace, Ragona e Santo Todaro in provincia di Catanzaro.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge per la costituzione in Comune autonomo delle frazioni di Nardodipace, Ragona e Santo Todaro in provincia di Catanzaro.

Si dia lettura della proposta di legge.

Miniscalchi, segretario, legge (Vedi Stampato, n. 294-A).

Presidente. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« Le sezioni di Nardodipace, Ragona e Santo Todaro sono staccate dal Comune di

Fabrizia, in provincia di Catanzaro, e costituite in Comune autonomo con sede nella borgata Nardodipace, dalla quale prenderà nome il nuovo Comune.

(È approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con Decreto Reale alle disposizioni occorrenti per la delimitazione dei confini, per regolare i rapporti patrimoniali fra i due Comuni, e per l'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Questa proposta di legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

Seguito della discussione della proposta di legge sui segretari ed altri impiegati comunali e provinciali.

Presidente. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione sulla proposta di legge riguardante i segretari e gli altri impiegati comunali e provinciali.

La Camera ricorderà che la discussione di questa proposta di legge venne già iniziata nel giugno scorso e che rimase sospesa all'articolo 4 della proposta di legge della Commissione.

Rileggo dunque l'articolo 4:

Art. 4.

« Il licenziamento, durante il periodo di prova, deve essere deliberato nei modi e forme stabiliti nell'articolo precedente, almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio con deliberazione motivata.

« Contro la deliberazione che neghi la conferma con lo scopo di eludere la garanzia di stabilità è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa la quale pronunzia anche in merito.

« Trascorso il periodo quadriennale d'esperimento, il Comune od il Consorzio non può licenziare il proprio segretario se non per motivi di servizio, di ordine morale o di disciplina, che siano stati a cura del sindaco contestati in iscritto al segretario stesso, con invito a presentare pure in iscritto, nel termine di giorni otto, le sue difese.

« La relativa deliberazione motivata dovrà essere presa dal Consiglio o dalla rappresentanza del Consorzio con l'intervento almeno dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune o dai membri componenti l'assemblea consorziale.

Il termine di giorni quindici fissato dall'articolo 191, alinea 1^o, della legge comunale e provinciale, può essere portato, con decreto del prefetto, a giorni quaranta per le deliberazioni di licenziamento sulle quali sia necessario di fare indagini ed inchieste.»

Questo articolo il Governo ha dichiarato di accettarlo come è stato formulato dalla Commissione, ad eccezione del capoverso che comincia con le parole: « Contro la deliberazione che neghi la conferma con lo scopo di eludere la guarentigia di stabilità, ecc., » che vorrebbe soppresso; come pure il Governo vorrebbe sopprresse le parole « di servizio, di ordine morale o di disciplina » nel terzo capoverso, e finalmente vorrebbe sostituite alle parole « di due terzi dei consiglieri » nel penultimo capoverso le altre « della metà più uno dei consiglieri » cioè la maggioranza assoluta.

De Nava. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

De Nava. Su questo articolo 4 ebbi già occasione di parlare quando sene discusse nel giugno scorso alla Camera. Mi associo pienamente alle proposte del Governo per quello che riguarda la soppressione delle parole che si riferiscono allo scopo di eludere la guarentigia di stabilità, come per le altre che si riferiscono al metodo della votazione, e ai motivi del licenziamento.

Ma farò alla Camera un'altra proposta, ed è che si sopprima anche l'ultimo capoverso dell'articolo 4 della Commissione, che è identico a quello della primitiva proposta di legge: perchè a me pare che con questo capoverso si formi una duplicità di giurisdizione inutile, tenuto conto di quello che poi prescrive il successivo articolo 5.

Secondo quest'articolo 5 contro le deliberazioni del Consiglio comunale relative al licenziamento vi è la giurisdizione in merito della Giunta provinciale amministrativa: è chiaro pertanto che non possiamo neanche ammettere una giurisdizione in merito del prefetto e che la giurisdizione del prefetto può essere limitata soltanto a quella ordinaria, quando si tratti cioè di annullare deliberazioni illegali, ossia che a primo aspetto sono illegali. Ed allora è evidente che non è necessario al prefetto di fare indagini o prendere informazioni e notizie, le quali occorrono soltanto quando si tratta di esercitare una giurisdizione in merito, per vedere se siano o no veramente esistenti i motivi del licenziamento. E per-

tanto non mi pare necessario dare al prefetto la facoltà di prorogare a 40 o 15 giorni già stabiliti per poter annullare le deliberazioni illegali dei Consigli comunali.

Quindi proporrei, e mi auguro che il Governo e la Commissione accettino la mia proposta, la soppressione dell'ultimo capoverso che mi pare una inutile ripetizione, dal momento che abbiamo la giurisdizione in merito della Giunta provinciale amministrativa.

Presentazione di disegni di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze per presentare alcuni disegni di legge.

Carcano, ministro delle finanze. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per la convalidazione del Regio Decreto 16 luglio 1901 per modificazioni al repertorio delle tariffe dei dazi doganali.

Mi onoro parimente di presentare alla Camera un disegno di legge per convalidazione del Regio Decreto 10 settembre 1895 sulle tare per le merci che si importano dall'estero.

Chiedo che ambedue questi disegni di legge siano deferiti all'esame della Commissione permanente per l'esame delle tariffe doganali.

Presidente. Dò atto all'onorevole ministro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

L'onorevole ministro chiede che essi sieno deferiti all'esame della Commissione speciale per l'esame delle tariffe doganali. Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Si riprende la discussione sulla proposta di legge sui segretari comunali.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. Come ha ricordato l'onorevole presidente della Camera, quando nel mese di giugno si iniziò la discussione di questa proposta di legge, si arrivò per l'appunto all'esame dell'articolo 4, e la discussione si fermò a metà dell'articolo stesso. In quell'occasione io avevo osservato, e parecchi deputati furono concordi con me, che, quando si stabilisce un periodo di prova per il segretario comunale, di nuova nomina, questo periodo deve essere di prova veramente seria e libera. Il Consiglio comunale cioè deve avere il diritto di esaminare

se il funzionario, che ha nominato, risponda ai bisogni del Comune ed alle esigenze del servizio.

Ora lo stabilire che, nel caso che il Comune licenzi il proprio segretario durante l'esperimento, abbia questi il diritto di ricorrere in via contenziosa contro il Comune, significa sopprimere la libertà di giudizio per parte del Comune stesso. Quindi io in quella occasione avevo proposto la soppressione del primo capoverso dell'articolo 4, che dice: « Contro la deliberazione che neghi la conferma con lo scopo di eludere la guarentigia di stabilità, è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, la quale pronunzia anche in merito. » È evidente che vi possono essere delle ragioni di incapacità, di inettitudine, di mancanza di certe condizioni, richieste per i funzionari di un Comune, delle quali deve essere giudice il Consiglio comunale; ed è legittimo che, quando il Consiglio comunale ha preso un funzionario in prova, sia esso il giudice se la prova è riuscita, o no. Perciò insisto nella mia proposta e prego la Commissione di consentire che questo capoverso sia soppresso.

Nel capoverso seguente è detto: « Trascorso il periodo quadriennale di esperimento il Comune o il Consorzio non può licenziare il proprio segretario se non per motivi di servizio, di ordine morale, o di disciplina, che siano stati a cura del sindaco contestati in iscritto al segretario stesso. » Vengono in seguito le garanzie per il giudizio sulla validità di questi motivi.

Ora io trovo pericoloso il voler fare con un semplice articolo di legge una specie di Codice penale per i segretari. Il dire che non possano essere licenziati se non per motivi di servizio, di ordine morale, o di disciplina, è pretendere di voler prevedere con tre frasi tutte le mancanze gravi che possono essere commesse da un segretario comunale; questo mi pare assolutamente pericoloso.

Non è facile far ora una casistica; ma chiunque rifletta ai molteplici doveri e alle svariate attitudini, che deve avere un segretario comunale, facilmente troverà parecchie altre mancanze, che non cadono direttamente in una di queste tre locuzioni. A me sembra quindi che la legge dovrebbe avere una formula più generica, che si può ottenere sopprimendo le parole: « Di servizio, di ordine morale, o di disciplina » e

limitandosi a dire che il Comune non può licenziare il proprio segretario se non per motivi, che siano stati a cura del sindaco contestati per iscritto al segretario stesso, con invito a presentare pure in iscritto nel termine di giorni otto le sue difese. Così noi pretendiamo di prevedere tutti i casi in cui un segretario comunale si possa essere reso incompatibile con l'esercizio delle sue funzioni.

Finalmente accetto la proposta, fatta dall'onorevole De Nava, di sopprimere l'ultimo capoverso, il quale realmente non ha ragion d'essere. Io infatti non vedo il motivo onde si debba dare al prefetto la facoltà di portare a quaranta giorni il termine entro il quale deve esprimere il proprio giudizio sulla regolarità della deliberazione intervenuta. Con queste modificazioni accetto tutto il resto dell'articolo.

Presidente. La Commissione accetta che si sopprimano le parole, indicate dall'onorevole ministro?

Stelluti-Scala, della Commissione. In assenza del relatore, incaricato io di prendere il suo posto, dichiaro però che non posso parlare in nome della maggioranza della Commissione, perchè i componenti della maggioranza sono pure assenti. Alle osservazioni fatte dall'onorevole ministro dell'interno, io individualmente posso aderire, poichè le stesse considerazioni, in massima, già io manifestai in seno della Commissione stessa.

La giurisprudenza, oramai divenuta costante, della IV Sezione del Consiglio di Stato, fa considerare la elusione della guarentigia di stabilità, anche nel periodo di prova, come titolo sufficiente ad annullare la deliberazione del Consiglio.

Le osservazioni del ministro dell'interno sono giuste. L'articolo dice: « contro la deliberazione che neghi la conferma allo scopo di eludere la guarentigia di stabilità è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa la quale pronunzia anche in merito. » Ora la questione non è, secondo il pensiero della Commissione, di negare al Comune la facoltà di fare una prova completa del suo impiegato, ma di negare che si prenda un pretesto per non concedere la guarentigia della stabilità sotto qualsiasi forma.

Quando questa insidia, diremo così, sia dimostrata, per giurisprudenza è già consentito che si annulli la deliberazione. Stando così le cose, una volta che il segretario comunale è già abbastanza protetto, una volta

che nell'animo dello stesso ministro non vi è l'intendimento di favorire uno scopo contrario a quello al quale si ispira la legge che discutiamo, credo di interpretare il pensiero dei colleghi assenti accettando la modificazione suggerita dal ministro.

La specificazione dei motivi di servizio, di ordine morale e di disciplina, che soli possono essere contestati come ragione di licenziamento al segretario comunale, fu ispirata dallo intendimento di escludere i motivi di indole politica. Si disse, *inclusio unius est exclusio alterius*.

Se noi non manifestiamo con chiarezza quali siano le ragioni per cui è lecito di licenziare il segretario, avverrà che non si avrà intera quella guarentigia che principalmente si propone di assicurare il disegno di legge, cioè di escludere i capricci, le ingiustizie, le passioni principalmente originate dalle opinioni politiche, di partito, le quali non di rado, e si possono citare tanti esempi, hanno colpito, hanno sacrificato funzionari che non lo meritavano.

La formola tuttavia proposta dall'onorevole ministro, non esclude che sia ugualmente tutelato il diritto del segretario comunale, poichè una volta che il sindaco è obbligato a contestargli il motivo del licenziamento, e al funzionario è lasciata facoltà di difesa e libertà di ricorso avanti all'autorità tutoria, ove il motivo, anche politico, del licenziamento, non implichi una mancanza d'ordine morale, di disciplina o di servizio, non si troverà facilmente chi vorrà tener mano ai capricci e alle ingiustizie di un corpo deliberante, soggetto anche esso alla tutela, soggetto alla legge pure esso.

Invero io mi trovo nell'imbarazzo, di non poter parlare in nome della Commissione, poichè la maggioranza di essa non è presente...

Presidente. Di chi la colpa?

Stelluti-Scala, della Commissione. Non mi accertamente, onorevole presidente!

... Per mio conto tuttavia aderisco alla proposta dell'onorevole ministro per una considerazione capitalissima, di aiutare, di condurre, con ogni possibile facilitazione, in porto questo disegno di legge, che da tanto tempo è atteso, e pel quale la Camera ha preso impegni, che deve per mille considerazioni assolutamente mantenere.

Presidente. Veniamo dunque ai voti, prima di tutto sopra i singoli emendamenti che

sarebbero recati alla formula ultima della Commissione. Essi consistono: primo, nella soppressione del capoverso: « Contro la deliberazione che neghi la conferma con lo scopo di eludere la guarentigia di stabilità è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa la quale pronunzia anche in merito. »

La proposta di soppressione è fatta dal Governo ed accettata dai membri della Commissione, che sono presenti. La metto a partito.

(È approvata).

Veniamo al terzo capoverso. Si tratta di sopprimere le parole: « di servizio, di ordine morale o disciplina » e di dire invece: « se non per motivi che siano stati a cura del sindaco contestati in iscritto ecc. »

Pongo a partito la soppressione di queste parole, parimenti proposta dal Governo d'accordo con i membri della Commissione presenti.

(È approvata).

Quanto alle parole del penultimo capoverso « con intervento almeno dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune ecc. »

Giolitti, ministro dell'interno. No, accetto questo capoverso come sta: ritiro la proposta di modificazione.

Presidente. Sta bene. Viene allora la proposta dell'onorevole De Nava, la soppressione cioè dell'ultimo capoverso.

Stelluti-Scala, della Commissione. Riguardo a questa proposta non ho detto niente, ma vi consento volentieri, inquantochè tuttocio che impedisce una deroga alle regole comuni, fondamentali, della nostra giustizia amministrativa per me è sempre ottimo.

Presidente. Allora metto a partito la soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo di cui fu già data lettura.

(È approvata).

Metto ora a partito l'articolo quarto della Commissione nel suo complesso con gli emendamenti di cui fu data lettura e che furono approvati.

(È approvata).

Art. 5.

« Contro le deliberazioni di licenziamento, di cui all'alinea 3° dell'articolo precedente, è ammesso ricorso, in via contenziosa, alla Giunta provinciale amministrativa, e dalla decisione di questa alla IV Sezione del Consiglio di Stato, che pronunzia anche in merito. »

Il secondo capoverso della primitiva proposta di legge è soppresso.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Giolitti, ministro dell'interno. Pregherei il relatore di osservare se non sarebbe opportuno trasportare come ultimo capoverso dell'articolo quinto la disposizione dell'articolo 11:

« Finchè non siasi avuta una decisione definitiva sul ricorso in via contenziosa, o non siano decorsi i termini per proporlo, non può essere nominato un nuovo segretario che in via provvisoria. »

Mi pare che questa disposizione trovi la sua sede opportuna alla fine di questo articolo quinto, come ultimo capoverso, poichè l'articolo quinto si riferisce precisamente alle garanzie che si danno al segretario quando ricorre.

Presidente. Dunque l'articolo quinto della Commissione, secondo la proposta del Governo, sarebbe modificato in questi termini:

« Contro le deliberazioni di licenziamento, di cui all'articolo precedente, è ammesso ricorso, in via contenziosa, alla Giunta provinciale amministrativa, e dalla decisione di questa alla IV Sezione del Consiglio di Stato, che pronunzia anche in merito. »

« Finchè non siasi avuta una decisione definitiva sul ricorso in via contenziosa, o non siano decorsi i termini per proporlo, non può essere nominato un nuovo segretario che in via provvisoria. »

Stelluti-Scala, della Commissione. Volentieri consento, inquantochè si toglie il pericolo, pel Comune, della rifazione dei danni, se non altro, al segretario che avesse poi nominato, oltre che viene ribadita la garanzia accordata al segretario licenziato. Si impedisce insomma una nomina nulla, la quale potrebbe involgere in litigi il Comune, litigi che poi si risolverebbero anche in danno dei contribuenti.

L'articolo 5 rimane dunque così modificato:

Art. 5.

« Contro le deliberazioni di licenziamento, di cui all'alinea 3° dell'articolo precedente, è ammesso ricorso, in via contenziosa, alla Giunta provinciale amministrativa, e dalla decisione di questa alla IV Sezione del Consiglio di Stato, che pronunzia anche in merito. »

« Finchè non siasi avuta una decisione de-

finitiva sul ricorso in via contenziosa, o non siano decorsi i termini per proporlo, non può essere nominato un nuovo segretario che in via provvisoria. »

Metto dunque a partito l'articolo 5 così emendato.

(È approvato).

Art. 6.

« Il prefetto, su parere conforme della Giunta provinciale amministrativa, può sospendere dall'ufficio il segretario comunale per gravi e comprovati motivi di servizio, di ordine morale o di disciplina, qualora il Consiglio comunale, debitamente invitato ai termini dell'articolo 267 della legge comunale e provinciale, non vi provveda nel perentorio termine di giorni venti. »

« Il provvedimento del prefetto è definitivo. In caso di ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, questa pronunzia anche in merito. »

Se non vi sono opposizioni, non essendovi alcun oratore iscritto, metto a partito l'articolo 6.

(È approvato).

Gattoni. Onorevole presidente, io avevo domandato che fosse conservato l'articolo 6 della proposta d'iniziativa parlamentare che la Commissione ha soppresso.

Presidente. Sta bene, Ella è ancora in tempo, perchè dell'articolo a cui il suo emendamento si riferisce non ne abbiamo trattato ancora. Il suo emendamento vuole mantenuto il seguente articolo 6 della proposta d'iniziativa parlamentare:

« Le disposizioni degli articoli 3 e 4 sono applicabili anche a tutti gli altri impiegati eletti dal Consiglio comunale ad uffici istituiti per legge e per organico. »

Onorevole Gattoni, svolga dunque il suo emendamento.

Gattoni. Il mio emendamento propone di concedere agli altri impiegati comunali le garanzie di nomina e di stabilità che con questa legge si concedono ai segretari comunali. Tutti sappiamo che nei Comuni vi sono, oltre al segretario comunale, altri impiegati di una certa importanza. V'è, ad esempio, il vice-segretario comunale che deve avere le medesime attitudini e gli stessi diplomi del segretario capo; v'è il cancelliere dello stato civile a cui vengono delegati dal sindaco ordinariamente tutti gli atti di morte e di nascita; v'è poi il cancelliere del giudice conciliatore e vi sono anche altri im-

piegati per quanto di ordine inferiori, per i quali credo che l'articolo 6 come era formulato nella primitiva proposta di legge fosse equo e giusto. Con il mio emendamento proporrei semplicemente di mantenere nella legge questo articolo che la Commissione ha soppresso. Nella relazione è detto che l'articolo fu soppresso per accordi intervenuti con il Governo, ma della soppressione non si dicono i motivi, mentre invece alla stessa pagina si aggiunge che l'articolo soppresso è stato surrogato con la lettera c) dell'articolo 9.

Ma io osservo subito che le disposizioni di quella lettera possono essere adottate o no da parte dei Comuni, perocchè sono facoltative e non obbligatorie, e quindi gli impiegati comunali di second'ordine, ma sempre di una certa importanza, non verrebbero ad avere le garanzie di stabilità e di nomina che si stabiliscono per i segretari comunali. Per queste ragioni pregherei la Commissione ed il Governo di voler mantenere nella proposta primitiva l'articolo 6 come fu formulato nella proposta di legge.

Presidente. Desidera parlare, onorevole ministro dell'interno?

Giolitti, ministro dell'interno. Poichè, e lo accennò anche l'onorevole Gattoni, la Commissione si è indotta a sopprimere questo articolo per una osservazione fatta dal ministro, dirò le ragioni per le quali mi persuasi della opportunità di lasciare da parte cotesta disposizione.

In virtù di essa si verrebbe ad estendere le garanzie che si danno al segretario comunale, a tutti gli altri impiegati eletti dal Consiglio comunale, per uffici istituiti per legge o per organico. Intanto è noto che, la ragione principale che induce il Parlamento a stabilire delle garanzie con una legge speciale, si riferisce specialmente ai segretari comunali, soprattutto ai segretari dei Comuni piccoli, dove le lotte locali molte volte si ripercuotono a danno di questi impiegati i quali hanno una funzione che è essenziale per la vita del Comune. Non credo che le stesse ragioni esistano per tutti gli altri impiegati comunali; difatti la legge, con questo articolo 6 proposto nella primitiva disposizione, non estenderebbe questa garanzia a tutti gli impiegati del Comune, ma solo agli impiegati eletti dal Consiglio comunale ad uffici istituiti per legge, e per organico. Ora che cosa significa per organico o per

legge? Quali siano i posti istituiti per legge io non saprei dirlo, e non credo che ce ne siano.

Stelluti-Scala, della Commissione. I segretari.

Giolitti, ministro dell'interno. I segretari stanno bene, ma altri posti istituiti per legge non ne conosco, e quindi questa parte della disposizione dell'articolo non ha ragione di essere. L'altra parte si riferirebbe ai posti istituiti per organico. Quale organico? Quello che delibera il Comune?

Ma è evidente che se con legge noi stabiliamo che gli impiegati che sono in organico sono inamovibili, i Comuni, per non trovarsi eccessivamente vincolati, non faranno più nessun organico per i loro impiegati, quindi invece di far loro un bene noi finiremo per fare un male. Io credo che in questa materia il voler far troppo sia molto pericoloso; bisogna limitarsi a ciò che è essenzialmente indicato dalla necessità riconosciuta del momento, e quindi credo che sia opportuno lasciare in disparte questa questione, tanto più che, come ha ricordato l'onorevole Gattoni, a questo prevede l'articolo 8 indirettamente, perchè l'articolo 8, che è poi l'articolo 9 del testo che stiamo discutendo, impone alla Giunta di fare un regolamento il quale stabilisca le disposizioni concernenti le licenze, i congedi, le aspettative per motivi di salute e le dimissioni; ma rendere inamovibili tutti gli impiegati subalterni dei Comuni, sarebbe fare molto di più di ciò che si è fatto finora per tutti gli impiegati dello Stato. Quindi insisterei perchè si mantenga la proposta della Commissione di sopprimere l'articolo 6 perchè, lo ripeto, non avrebbe una portata esatta inquantochè parla di impieghi istituiti per legge, che non esistono, e parla di organici che non è definito come, nè da chi siano da approvarsi; e poi perchè, se si volesse estendere siffatta garanzia a tutti gli impiegati comunali si andrebbe al di là dello scopo della legge.

Gattoni. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

Presidente. Parli pure.

Gattoni. Dopo le ragioni esposte dall'onorevole ministro dell'interno, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

Presidente. Sta bene. Andiamo avanti.

Art. 7.

« Il segretario comunale licenziato durante l'esperimento, e poscia riassunto in ufficio,

con o senza interruzione, congiunge al nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova. »

(È approvato).

Art. 8.

« Le condizioni stabilite dalle deliberazioni di nomina non possono essere modificate in danno del segretario od impiegato comunale, che ha conseguito la stabilità di posizione. »

(È approvato).

Art. 9.

« Uno speciale regolamento municipale, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, provvederà intorno allo stato degli impiegati comunali, determinando specialmente:

a) il numero, la qualità, lo stipendio di ciascun impiegato e il salario di ciascun inserviente in apposita pianta organica;

b) le attribuzioni ed i doveri propri di ogni impiegato e salariato ed i relativi orari;

c) le disposizioni riflettenti le debite garanzie di stabilità nell'ufficio per ciascun impiegato, le licenze, i congedi, le aspettative per motivi di salute e le dimissioni;

d) le punizioni disciplinari, in armonia con le disposizioni della presente legge e dell'altra sulla giustizia amministrativa.

« Ogni modificazione al Regolamento deve riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. »

De Nava. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

De Nava. Mi pare che, essendosi soppresso l'articolo 6° del disegno di legge, si debbano anche sopprimere le parole: « le disposizioni riflettenti le debite garanzie di stabilità nell'ufficio per ciascun impiegato. » Noi infatti abbiamo sancito la stabilità soltanto per il segretario comunale; invece, nella lettera c dell'articolo 9, noi diciamo che nell'organico bisogna determinare le disposizioni di stabilità per ciascun impiegato comunale.

Parmi quindi che si dovrebbero sopprimere queste parole, le quali non trovano riscontro nella primitiva dizione della proposta di legge dove si dice soltanto: « le disposizioni concernenti le licenze, i congedi, le aspettative per motivi di salute e le dimissioni. »

Propongo quindi la soppressione delle parole: « le disposizioni riflettenti le debite

garanzie di stabilità nell'ufficio per ciascun impiegato ».

Presidente. L'onorevole Stelluti-Scala ha facoltà di parlare.

Stelluti-Scala, della Commissione. Faccio osservare all'onorevole De Nava che le debite garanzie di stabilità si riferiscono al segretario.

De Nava. Dice: ciascuno!

Stelluti-Scala, della Commissione. Alla lettera c dell'articolo 9 s'impone ai Comuni l'obbligo di fare disposizioni riflettenti le debite garanzie di stabilità nell'ufficio di ciascuno impiegato; or bene, poichè in questo regolamento, il Comune è obbligato a porre coteste garanzie, bisogna difendere questi impiegati nel caso che le predette garanzie siano violate. E perciò a me pare opportuno che si mantenga l'inciso alla lettera c).

Presidente. Insiste, onorevole De Nava?

De Nava. Insisto nella mia proposta.

Vorrei far riflettere che, quando imponiamo al Comune le condizioni di stabilità, veniamo a dire che anche gli altri impiegati hanno questa stabilità. Parmi evidente.

Codacci Pisanelli, della Commissione. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Codacci Pisanelli, della Commissione. Vorrei far rilevare all'onorevole De Nava, che, come l'onorevole ministro dell'interno ha chiarito, la disposizione relativa alla stabilità degli altri impiegati fu soppressa nella proposta di legge concordata tra Commissione e Governo, appunto perchè venne sostituita da un'altra disposizione, la quale prescrive ai Comuni di deliberare un regolamento che deve anche essere approvato dalla Giunta provinciale amministrativa.

Quindi nell'esercizio di questa facoltà regolamentare dei Comuni rimane un potere sufficiente per tutelare gli interessi dei Comuni medesimi. Ciò che si vuole è che siano dettate norme affinchè questi altri impiegati non rimangano in piena balia dell'amministrazione comunale.

Giolitti, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Giolitti, ministro dell'interno. Credo veramente che questa disposizione non presenti pericolo in quanto che si limita ad obbligare i Comuni a fare un regolamento e la iniziativa di questo regolamento è del Comune. La Giunta provinciale amministrativa può non approvare il regolamento fatto

dal Comune, ma non potrebbe imporre ad esso disposizioni, che il Comune stesso non giudicasse convenienti alla sua amministrazione.

D'altronde la formula è abbastanza larga, perchè non comprende un diritto di ricorso in via contenziosa, il che sarebbe stato esagerato.

In realtà, il Comune dovrà dire nel suo regolamento quali sono le forme, con le quali si può deliberare il licenziamento dell'impiegato e le mancanze per le quali crede che possa essere licenziato.

Mi pare che, ristretto a questo, l'obbligo del Comune di avere un regolamento sul personale non si possa considerare come pericoloso.

Presidente. Onorevole De Nava, insiste nella sua proposta?

De Nava. Con questa interpretazione non insisto.

Presidente. Allora se non vi sono altre osservazioni, l'articolo 9 di cui ho dato lettura, si intenderà approvato.

(È approvato).

Art. 10.

« Il quadriennio di esperimento, pei segretari in carica all'atto della applicazione della presente legge, si avrà per decorso o si intenderà decorrere dalla data del rispettivo atto di nomina. »

(È approvato).

L'articolo 11, come la Camera ricorda, è stato trasportato all'articolo 5.

Quindi viene l'articolo 12, che prenderà il numero 11.

« Nelle nomine all'ufficio di segretario comunale, fatte per pubblico concorso, dovrà anche aversi riguardo a quelli fra gli aspiranti che abbiano compiuti lodevolmente studi speciali di scienza dell'amministrazione e di diritto amministrativo, o che dimostrino di avere prestato lodevoli servizi presso qualche altro Comune.

« Anche per le nomine agli altri impieghi comunali, fatte per pubblico concorso, si terrà conto del diverso grado di cultura di ciascun aspirante, nonchè dell'eventuale tirocinio da essi compiuto presso qualche ufficio comunale.

Marinuzzi. Chiedo di parlare.

Giolitti, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Giolitti, ministro dell'interno. Volevo pregare la Commissione di non insistere su questo articolo, il quale veramente non ha alcuna portata; perchè si sa che, quando si apre un concorso, si tiene conto di tutti i titoli, e si sa che chi ha questi titoli sarà preferito a chi non li ha. Ora, o noi vogliamo enumerare tutti i titoli possibili, e non ci riusciremmo, oppure, per far cosa più regolare, non li enumeriamo affatto, perchè enumerandone alcuni e tralasciandone altri, si andrebbe incontro ad un inconveniente grave facendo quasi credere che quelli indicati nell'articolo in discussione siano i più importanti. Quindi io proporrei la soppressione di questo articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marinuzzi.

Marinuzzi. Volevo dire, con forma più modesta, quello che ha detto l'onorevole ministro.

Codacci-Pisanelli, della Commissione. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Codacci-Pisanelli, della Commissione. L'articolo in questione potrebbe avere una portata giuridica se imponesse il sistema del concorso, così per la nomina del segretario, come per la nomina degli altri impiegati comunali.

Per tutto il rimanente convengo pienamente con l'onorevole ministro dell'interno, che si potrebbe farne a meno.

Giolitti, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Sonnino Sidney. Chiedo di parlare.

Giolitti, ministro dell'interno. L'articolo come è scritto non rende obbligatorio il concorso, ma dice che nella nomina all'ufficio di segretario comunale, fatta per pubblico concorso, si devono seguire norme prestabilite; ma non è una formula imperativa.

D'altronde, se si volesse stabilire in via assoluta che sempre il Comune debba mettere a concorso l'ufficio di segretario comunale, francamente lo crederei pericoloso: non vedo la ragione perchè un Comune non debba avere il diritto di scegliersi un funzionario nel quale abbia piena fiducia, ma debba invece essere sempre obbligato ad aprire un concorso, al quale possono prendere parte persone che non conosce affatto.

Voci. È giusto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

Sonnino Sidney. Se la Commissione dichiara di non insistere nell'articolo, io rinunzierò a parlare.

Presidente. La Commissione insiste?

Stelluti-Scala, relatore. Sento il dovere di difendere la Commissione, non d'insistere.

Voci. Allora è inutile.

Stelluti-Scala, della Commissione. Il concetto della Commissione fu questo: i Comuni sono arbitri di procedere a concorso, o di scegliersi per chiamata il loro segretario. Se aprono il concorso, sono obbligati a fare sul serio, a rispettare la legge del concorso che si sono imposta. Non rare volte succede, che, mentre i concorrenti sostengono spese non indifferenti, i Comuni mostrano di aver fatto un concorso formale o da burla, terminando con lo scegliere il candidato già prestabilito del loro cuore. E quindi si era detto (ed in tesi generale è giusto) che coloro i quali risultassero forniti, in confronto degli altri concorrenti, di documenti che già mostrano il valore superiore ai titoli altrui, per essere efficace il concorso, dovessero essere garantiti dalla loro elezione. Questo, in sostanza, fu lo spirito che determinò la maggioranza della Commissione.

Ora, siccome la sorte mi porta a questo caso curioso, che come relatore della maggioranza dovrei difendere l'opinione di essa, mentre vedo che nella Camera e presso il ministro prevalgono idee o considerazioni già sostenute dalla minoranza di cui fui parte, non mi par vero di secondare il caso o la fortuna che sia, e di consentire troppo volentieri alla proposta soppressione anche di questo articolo.

Presidente. Allora, se non vi sono osservazioni in contrario, questo articolo s'intenderà soppresso.

(È soppresso).

Passeremo quindi all'articolo 13, che diventa 11.

Art. 13.

« È fissato un minimo di stipendio di lire 1,080 annue per i segretari dei Comuni o dei Consorzi di Comuni, i quali abbiano una popolazione eguale od inferiore ai duemila abitanti.

« Sono esclusi dall'osservanza di tale disposizione i Comuni aventi una popolazione inferiore ai mille abitanti, i quali per speciali condizioni topografiche, di viabilità, di distanze, ecc., non possano in nessun modo, a giudizio della Giunta provinciale ammini-

strativa, essere riuniti in Consorzio ai sensi dell'articolo 112 della vigente legge comunale e provinciale.

« Sono parimenti esclusi i Consorzi di Comuni che non superino complessivamente i mille abitanti.

« Essi, Comuni o Consorzi, possono, con la autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, assumere di anno in anno all'ufficio di segretario o un notaio, o il maestro elementare, sebbene non provveduti della relativa patente di idoneità.

« La indennità annuale da assegnarsi dal Comune o dal Consorzio al maestro elementare non può eccedere il terzo del minimo legale del suo stipendio di maestro.

« Nei Comuni con popolazione superiore a duemila abitanti lo stipendio del segretario deve essere commisurato alla rispettiva importanza dei servizi, al numero degli abitanti, alla potenzialità finanziaria e ad ogni altra speciale condizione locale. »

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

L'onorevole Enrico Calleri propone il seguente emendamento:

Al 1° alinea:

« È fissato un minimo di stipendio di lire 960 annue per i segretari dei Comuni o dei Consorzi di Comuni inferiori a mille abitanti ».

Sopprimere gli alinea 2°, 3°, 4° e 5°.

All'ultimo alinea:

« Nei Comuni con popolazione di mille o più abitanti e non superiore a tremila, il minimo dello stipendio è di lire millecinquecento.

« Negli altri Comuni lo stipendio del segretario, ecc. »

L'onorevole Gattoni propone:

Al 4° comma dopo la parola: « Segretario », sostituire le seguenti: « il segretario di un Comune vicino o un notaio o il maestro comunale, sebbene non provveduto della relativa patente di idoneità ».

Al 5° capoverso, alle parole: « non può eccedere il terzo del minimo legale del suo stipendio di maestro », sostituire le seguenti: « coll'indennità non inferiore a lire 500 ».

In fine aggiungere: « I segretari ed impiegati comunali avranno diritto a due aumenti sessennali di un decimo del rispettivo primo stipendio ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. Io voleva ri-

volgere alcune preghiere alla Commissione riguardo a quest'articolo. La prima parte stabilisce un minimo di stipendio di lire 1080 annue, che nel primitivo progetto di iniziativa parlamentare era di 960, per i segretari dei Comuni o dei Consorzi di Comuni i quali abbiano una popolazione uguale od inferiore a 2,000 abitanti.

Poi viene il capoverso che esclude dall'osservanza di tale disposizione i Consorzi di Comuni aventi una popolazione complessiva inferiore ai 1,000 abitanti. Si vede che la Commissione si è persuasa che quando non vi sono 1,000 abitanti non è possibile stabilire questo minimo di 1,080 lire che a me pare anche un po' eccessivo. Io debbo far notare alla Commissione che in Italia abbiamo una quantità di Comuni che non raggiungono i 1,000 abitanti e molti i quali non arrivano ai 500. Nella provincia di Torino, per esempio, c'è il comune di Clavieres che non ha che 60 abitanti. È evidente che il segretario di questo Comune avrà da fare così poco da poter attendere a molti altri lavori. Sono moltissimi i Comuni i quali hanno un bilancio che arriva appena a 3,000 lire e per questi è assolutamente impossibile di parlare di un minimo di lire 1,080. Io desidererei che, secondo la proposta dovuta alla iniziativa parlamentare, lo stipendio minimo fosse fissato in 960 lire e ciò solamente per i segretari dei Comuni i quali abbiano una popolazione superiore a 1,000 abitanti. Quando si tratti di Consorzi o Comuni inferiori ai 1,000 abitanti questo minimo non è possibile. E d'altronde la Commissione stessa per i Consorzi dei Comuni lo ha riconosciuto; tanto è vero che ha dichiarato nel terzo comma di questo stesso articolo non applicabile questa disposizione ai Consorzi di Comuni che non superino complessivamente i 1,000 abitanti. Ora se non si può chiedere questa somma di stipendio ad un Consorzio inferiore a 1,000 abitanti, per la stessa ragione non si può chiedere ad un Comune isolato che abbia meno di 1,000 abitanti.

Il secondo capoverso dice:

« Sono esclusi dall'osservanza di tale disposizione i Comuni aventi una popolazione inferiore ai 1,000 abitanti, i quali per speciali condizioni topografiche, di viabilità, di distanza, ecc., non possono in nessun modo, a giudizio della Giunta provinciale amministrativa, essere riuniti in Consorzio ai sensi dell'articolo 112 della vigente legge comunale e provinciale. » Mi pare che una

simile disposizione produca una quantità di complicazioni: e quindi la più semplice sarebbe di sopprimerla, limitandoci a stabilire il minimo dello stipendio per i Comuni che sono superiori a mille abitanti.

Finalmente vorrei osservare che l'ultimo capoverso dell'articolo può dar luogo, più che altro, a contestazioni, e non ha una portata veramente utile. Quest'ultimo capoverso dice: « Nei Comuni con popolazione superiore ai duemila abitanti, lo stipendio del segretario deve essere commisurato alla rispettiva importanza dei servizi, al numero degli abitanti, alla potenzialità finanziaria e ad ogni altra speciale condizione locale. »

Come si fa a tradurre tutto questo in qualche cosa di pratico e di concreto? Quindi credo che la sola cosa da farsi, sia di sopprimere anche quest'ultimo capoverso.

Ritengo che le disposizioni di legge debbano avere una portata pratica e precisa; e metter l'obbligo di tener conto di tutte le condizioni del Comune, significa, in fondo, non dir niente. Il Comune darà quel che potrà. Ciò che deve prescrivere la legge, è un minimo di stipendio per i Comuni che sono nella possibilità di pagarlo: cioè, per quelli che abbiano una popolazione di almeno mille abitanti.

Ho creduto opportuno di fare queste osservazioni, per richiamare l'attenzione della Commissione sopra i diversi emendamenti che vedo anche, in gran parte, ispirati ai concetti da me espressi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Calleri Enrico.

Calleri Enrico. Non ho parlato sugli articoli precedenti, i quali riguardano il miglioramento dello stato dei segretari comunali, perchè ritengo che questo non sia necessario: in quanto che i segretari perseguitati sono fortunatamente pochissimi; anzi, direi che i segretari comunali sono quelli che hanno in mano il mestolo dei Comuni. Ma mi do però pensiero della loro condizione economica; ed è per questo che ho proposto il mio emendamento all'articolo 13. Mi sono accostato di più alla proposta ministeriale; e sono lieto che l'onorevole ministro dell'interno m'abbia preventivamente dato ragione.

La proposta ministeriale stabilisce il minimo dello stipendio dei segretari in 960 lire; ma questo minimo riguarda tutti i Comuni, sino a 2,000 abitanti; e quindi

comprende anche i Comuni inferiori a 500 abitanti. La Commissione ha creduto, invece, di portare questo minimo di stipendio a lire 1,080, pei Comuni sino a 2,000 abitanti.

Ora io ho proposto un emendamento col quale mi avvicino alla proposta ministeriale, pei Comuni di 1,000 abitanti; per quelli, poi, tra 1,000 e 3,000, propongo che il minimo dello stipendio sia stabilito in lire 1,500. Perchè, in quei Comuni, che sono inferiori a 1,000 abitanti, ordinariamente, il segretario, per le poche occupazioni che ha, può occupare anche altre cariche, o può anche essere segretario di altri Comuni, ciò che, invece, non si può dire pei segretari di Comuni che contano una popolazione di 2,000 abitanti, tanto più che, quando i Comuni contano 2,000 abitanti, sono Capoluoghi di Mandamento, ed hanno altri servizi ai quali i segretari devono attendere, come quello delle carceri, o quello delle Commissioni per le imposte dirette.

Ho proposto poi la soppressione degli altri comuni dell'articolo. Pel secondo comma l'onorevole ministro dell'interno ne propone la soppressione; ed io me ne compiaccio, perchè la sua proposta, molto più autorevole della mia, sarà certamente approvata dalla Camera.

Quanto al comma quarto, il quale dice che « nei Comuni o nei Consorzi di Comuni, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, può essere assunto, d'anno in anno, all'ufficio di segretario o un notaio, o il maestro elementare, sebbene non provveduti della relativa patente d'idoneità, » vorrei pregar la Camera di non approvarlo. Abbiamo disposizioni che risalgono nientemeno che alla legge 20 marzo 1865, le quali hanno stabilito che il segretario comunale debba essere provveduto di diploma speciale, ed anzi con le disposizioni vigenti questo diploma è divenuto difficile a conseguirsi, tanto che recentemente, negli ultimi esami datisi alla Prefettura di Torino, sopra oltre 400 candidati ne sono stati approvati appena 120.

Perchè dunque creare una disposizione speciale che contraddica a quelle disposizioni di legge, che hanno trentacinque anni di vita? Perchè ammettere che, sia pure in via di eccezione, si possano affidare ad un maestro comunale o ad un notaio le funzioni di segretario comunale? Propongo perciò che questo comma sia soppresso. Ma quando

la Camera non consentisse nella mia proposta, accederei al concetto dell'onorevole Gattoni di assumere un segretario incaricato; ma sempre munito di diploma.

Quanto al quarto comma, la mia proposta è la conseguenza della soppressione del terzo, perchè ivi stabilisce l'indennità, che si deve dare a questo incaricato.

Vengo all'ultimo comma che il ministro dell'interno propone di sopprimere. Col mio emendamento io aveva proposto di conservarlo per stabilire il minimo dello stipendio nei Comuni eccedenti i mille abitanti. Ma le ragioni addotte dall'onorevole ministro mi hanno persuaso; ed io non esito a ritirare la mia proposta e ad associarmi a quella del ministro. Poichè è certo che nei Comuni, che eccedono i 1000 abitanti, lo stipendio corrisponde all'importanza dei servizi; ed è inutile che questo sia detto nell'articolo di legge. Quindi, in conclusione, mi limito a proporre che nei Comuni, la cui popolazione non eccede i 1000 abitanti, lo stipendio minimo sia di 960 lire; che in quelli che hanno una popolazione da mille a duemila abitanti sia di lire 1500, e per gli altri Comuni pensi il Consiglio a stabilire lo stipendio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gattoni.

Gattoni. Mi associo a quanto disse l'onorevole Calleri Enrico e ritiro il mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Farinet Francesco.

Farinet Francesco. Mentre faccio plauso alle sagge e prudenti osservazioni dell'onorevole ministro dell'interno, mi permetto osservare alla Camera che esiste già un precedente notevole, per quanto riguarda gli stipendi, nella legge sull'istruzione elementare. Noi vediamo che nei Comuni inferiori agli 800 abitanti le scuole non sono classificate, e si ammettono le scuole miste; nei Comuni inferiori ai 500 abitanti le scuole sono puramente facoltative. Ora, io non comprendo perchè, mentre si è stabilita questa gradazione per l'istruzione elementare, non si potrebbe adottarla anche riguardo ai segretari comunali.

Il voler portare a 960 lire lo stipendio minimo dei segretari dei Comuni, la cui popolazione è inferiore ai 1000 abitanti, sarebbe un vero disastro per la maggior parte dei Comuni delle nostre Alpi, molti dei quali contano dai 200 ai 500 abitanti.

Quindi prego la Camera di voler sopprimere questo articolo e di lasciare che sia lasciato in facoltà dei Corsigli, nei Comuni inferiori ai 1000 abitanti, di stabilire lo stipendio dei segretari comunali.

Giolitti, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, ministro dell'interno. Dopo avere udito lo svolgimento di vari emendamenti a me pare che allo stato delle cose ciò che si potrebbe fare di meglio sarebbe questo: limitarci alla disposizione della prima parte dell'articolo in questi termini:

« È fissato un minimo di stipendio di 960 lire per i segretari dei Comuni e dei Consorzi di Comuni i quali abbiano una popolazione superiore ai mille abitanti. »
E non parlare di altro. (Sì, sì).

Voci. Duemila abitanti.

Giolitti, ministro dell'interno. No, mille abitanti.

La proposta dell'onorevole Calleri che, quando i Comuni abbiano la popolazione superiore ai mille abitanti, il minimo dello stipendio sia di lire 1,500, la ritengo una proposta che va al di là di ciò che molti Comuni potrebbero sopportare.

Io conosco Comuni di 1,500 abitanti che hanno un bilancio di quattro o cinque mila lire. (Benissimo!) Il chiedere a questi Comuni 1,500 lire per il segretario comunale sarebbe un eccesso; io quindi ritengo che redatto l'articolo così e fissato un minimo di stipendio di lire 960 annue per i segretari dei Comuni o dei Consorzi di Comuni i quali abbiano una popolazione superiore a mille abitanti, sia una disposizione equa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti-Scala.

Stelluti-Scala, della Commissione. Io francamente esito assai nell'accettare la proposta fatta dall'onorevole ministro dell'interno, per questa ragione: se si stabilisse l'eccezione di potere affidar l'ufficio di segretario al notaio..

Giolitti, ministro dell'interno. Io sopprimerei tutto.

Stelluti Scala, della Commissione... che è pure uomo di legge, o anche, se volete, al maestro elementare, allora sarebbe logico di limitare lo stipendio a qualunque cifra minima possibile, perchè il notaio ha la fonte del proprio vivere in altri guadagni, ed il maestro elementare ha assicurata la sua esistenza nel prestabilito limite dello

stipendio suo; quindi una retribuzione tenue che sia, può assicurare il servizio comunale; ma quando viene mantenuta la condizione fondamentale che in ogni Comune debba essere un segretario patentato, al quale anche è vietato l'esercizio di altre professioni, io domando: come volete voi negarvi a stabilire un minimo di stipendio necessario alla vita la più modesta? Forse non abbiamo assicurato noi stessi al parroco una congrua di mille lire?

Voci. No, 900 lire.

Stelluti-Scala, della Commissione. Per ora sono 900, ma la legge già ha stabilito la congrua a mille lire..

Una voce. E poi hanno anche altri redditi speciali.

Stelluti-Scala, della Commissione. Hanno anche altri redditi speciali, ragione di più; tuttavia la sollecitudine del Parlamento ha garantito ai parroci un minimo di mille lire. Anche i maestri elementari hanno avuto dalle nostre leggi assicurato un minimo di stipendio, nè passeranno molti mesi che vedremo questo minimo anche più elevato. Parliamo ogni dì, e con ragione, anche di un minimo semplice di salario!

Ora, quando si vogliono segretari patentati in ogni Comune, come si può prescindere dal dare loro almeno 75 o 80 lire al mese?

Dunque, o noi ci decidiamo per l'eccezione, cioè per la facoltà di concedere ai Comuni piccolissimi di affidare l'ufficio di segretario al notaio o al maestro elementare (benchè a me sembri la carica non compatibile, data la vigilanza che al Comune spetta sui maestri elementari), ed allora possiamo prescindere dallo stabilire siffatto minimo di stipendio; o vogliamo che in ogni Comune o Consorzio di Comuni siavi un segretario patentato, che perciò ha dovuto far studi regolari e spendere, ed allora non possiamo permettere che non abbia la guarentigia di un minimo necessario ad ogni individuo per vivere, il più modestamente che sia, ma vivere. Sarebbe un controsenso.

Io non posso consultare la Commissione, perchè la Commissione non c'è. (Interruzione).

Un collega mi dice che, poichè non c'è, la Commissione è unanime. (Si ride). Ad ogni modo vorrei che si riflettesse su questo dilemma: o ammettiamo l'eccezione, e allora si può lasciare la facoltà ai Comuni di stabilire qualunque minimo di stipendio; o vogliamo il segretario comunale patentato in

ogni Comune, ed allora dobbiamo assicurare almeno ad esso quello che pure abbiamo assicurato al parroco ed al maestro elementare.

Presidente. Dunque la Commissione insiste sul primo alinea.

Giolitti, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Giolitti, ministro dell'interno. Io debbo fare osservare all'onorevole relatore, che la Commissione aveva ammesso che la disposizione del minimo degli stipendi non dovesse applicarsi ai Consorzi di Comuni che non superino i mille abitanti, tali Consorzi secondo la proposta della Commissione non sarebbero obbligati a pagare uno stipendio fisso al segretario comunale. Ora io dico che quando noi non stabiliamo un limite per lo stipendio del segretario dei Consorzi che non superino i mille abitanti, non lo dobbiamo stabilire neanche per il Comune che si trovi nelle identiche condizioni rispetto alla sua popolazione.

Che differenza c'è infatti ad esercitare le funzioni di segretario in un Comune di 900 abitanti o in un Consorzio di Comuni pure di 900 abitanti? Evidentemente sarà più difficile e richiederà maggior lavoro l'opera del segretario in un Consorzio di più Comuni con 900 abitanti, che non in un Comune solo che abbia uguale popolazione.

Quindi la mia proposta si riduce, in fondo, a questo: ciò che la Commissione ammette per i Consorzi che non hanno una popolazione superiore ai 1,000 abitanti, applichiamo anche ai Comuni singoli che si trovano nelle stesse condizioni.

Stelluti-Scala, della Commissione. Adducere inconvenienti...

Giolitti, ministro dell'interno. Non è un inconveniente, è la logica.

Stelluti-Scala, della Commissione. A fortiori, è un esempio peggiore.

Giolitti, ministro dell'interno. Non credo.

Io credo che il segretario di un Comune che abbia meno di 1,000 abitanti si trovi in condizioni di lavoro più facili che non il segretario di un Consorzio di più Comuni che abbia la stessa popolazione. (*Segni di assenso*).

Ora quando noi ammettiamo, come si ammette nell'articolo della Commissione, che sono esclusi i Consorzi dei Comuni che non superino complessivamente i 1,000 abitanti, per logica dobbiamo anche escludere

i Comuni che, individualmente presi, non abbiano più di 1,000 abitanti.

E la mia proposta era precisamente questa: fissato un minimo di stipendio di lire 960 per i segretari dei Comuni o dei Consorzi di Comuni che abbiano una popolazione superiore a 1,000 abitanti, stabilire che i Comuni isolati che ne hanno meno (se sono Consorzi lo ammette anche la Commissione) non debbano avere questo minimo fisso.

Calleri Enrico. Domando di parlare.

Presidente. Non può parlare due volte. Mantiene il suo emendamento o lo ritira?

Calleri Enrico. Ritiro il mio emendamento, e mi associo alla proposta dell'onorevole ministro, perchè sia stabilito un minimo di stipendio per i Comuni o Consorzi di Comuni superiori ai 1000 abitanti, facendo però voti perchè questo minimo da lire 960 sia portato a 1080 come propone la Commissione.

Farinet Francesco. Domando di parlare.

Presidente. Ma non può!

Farinet Francesco. Si dovrebbe almeno dire « pei Comuni di 1000 abitanti, qualora non oltrepassino il limite legale della sovraimposta » perchè vi sono dei Comuni che oltrepassano tre volte questo limite! (*No! no!*)

Presidente. Veniamo dunque ai voti.

Il Ministero propone nel primo alinea: « È fissato un minimo di stipendio di lire 960 annue pei segretari dei Comuni o dei Consorzi di Comuni, i quali abbiano una popolazione superiore ai mille abitanti ».

Codacci-Pisanelli, della Commissione. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Codacci-Pisanelli, della Commissione. Desidero fare rilevare all'onorevole ministro l'inconveniente che deriva dal mutare il limite parlando di Comuni che abbiano una popolazione superiore ai 1000 abitanti. In questo caso anche per i Comuni più popolosi e più prosperi si viene ad avere un minimo di stipendio eguale a quello dei piccoli Comuni ai quali vogliamo provvedere.

Quindi da questo punto di vista la garanzia non riuscirebbe più come desideriamo di darla.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. La Commissione aveva due ordini di proposte; la prima che fissava il minimo nella somma di 960 lire...

Stelluti-Scala, della Commissione. 1080.

Giolitti, ministro dell'interno. Lire 960 era la proposta di iniziativa parlamentare. Si tratta di differenza minima.

... per una popolazione minima di mille abitanti. Per i Comuni che hanno una popolazione superiore ai mille abitanti la proposta della Commissione era quella sola che è contenuta nell'ultimo capoverso, dove è detto così:

« Nei Comuni con popolazione superiore ai duemila abitanti lo stipendio del segretario deve essere commisurato alla rispettiva importanza dei servizi, al numero degli abitanti, alla potenzialità finanziaria e ad ogni altra speciale condizione locale ».

Ora io ho osservato che queste formule elastiche non hanno alcuna portata pratica, perchè un Comune, per spendere di meno, potrà dire: la mia potenzialità finanziaria non mi permette di spendere di più. Le leggi per avere efficacia debbono essere precise e determinate; ora noi dobbiamo determinare con precisione la condizione dei segretari nei Comuni che superano i 1000 abitanti, poichè è evidente che i Comuni che hanno una popolazione molto maggiore e si trovino in condizioni migliori pagheranno il segretario in misura ragionevole. Noi abbiamo sentito sempre lagnanze riguardo ai Comuni poveri che pagavano degli stipendi minimi, ma non ne abbiamo mai sentite a proposito dei Comuni ricchi i quali certo non lesinano lo stipendio al loro segretario.

Presidente. Pongo allora a partito l'emendamento proposto dall'onorevole ministro, che è così concepito:

« È fissato un minimo stipendio di lire 960 annue per i segretari dei Comuni o dei Consorzi di Comuni che abbiano una popolazione superiore ai 1000 abitanti. »

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora a partito la proposta di sopprimere tutti gli altri alinea di questo articolo.

Chi approva questa soppressione è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Art. 12.

« È istituita, presso la Cassa dei depositi e prestiti, una Cassa di Previdenza per le pensioni a favore dei Segretari comunali e degli altri impiegati eletti dal Consiglio comunale ad uffici istituiti per legge o per organico.

« Il Governo del Re presenterà entro sei

mesi dalla pubblicazione della presente legge analogo progetto contenente le disposizioni e le norme necessarie pel funzionamento di tale istituto.

« Il prodotto della tassa di cui all'articolo 2 è devoluto alla Cassa di previdenza per le pensioni. »

(È approvato).

Art. 13.

« Sono mantenuti e rispettati i diritti acquisiti dai funzionari comunali mediante speciali capitolazioni od altrimenti. »

Stelluti-Scala, della Commissione. Propongo che, in omaggio alla correttezza della lingua, si sostituisca la parola « capitolati » alla parola « capitolazioni ».

Presidente Pongo a partito questo articolo 13 coll'emendamento proposto dall'onorevole Stelluti-Scala.

(È approvato).

Art. 14.

« Gli stipendi dei segretari, impiegati e salariati comunali saranno pagati a rate mensili o bimestrali ove non sia altrimenti stabilito dai rispettivi capitolati. »

(È approvato).

Art. 15.

« Quando il pagamento non segua esattamente alla scadenza, gli interessati potranno rivolgersi al Prefetto, il quale, ove ne sia il caso, provocherà i provvedimenti d'ufficio ai sensi dell'articolo 197 della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164. Verificandosi in corso d'anno un secondo ritardo, la Giunta provinciale amministrativa, udito il Comune, il quale dovrà dare le sue risposte entro il termine di giorni otto, potrà deliberare che anche le rate ulteriori, scadenti nel periodo annuale, sieno pagate direttamente dall'esattore. »

(È approvato).

Art. 16.

« A misura che verranno a scadere i contratti in corso per l'esercizio delle esattorie delle imposte dirette, si aggiungerà agli obblighi dell'esattore o tesoriere quello di dover soddisfare, non ostante la mancanza di fondi di cassa, gli ordini di pagamento emessi dai Comuni e dai prefetti in favore degli impiegati e salariati addetti ai servizi municipali, col diritto di percepire a carico del Comune l'interesse legale dalla data del pagamento,

e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate. »

Art. 17.

« L'esattore o tesoriere che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento, è soggetto alle sanzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti sulla riscossione delle imposte dirette. »

Art. 18.

« La facoltà che la legge comunale e provinciale attribuisce ai segretari per la stipulazione dei contratti di interesse dei Comuni, è estesa ai segretari provinciali o capi di segreteria nell'Amministrazione provinciale, i quali sieno muniti di laurea in legge o della patente di abilitazione all'ufficio di segretario comunale, per gli atti e contratti di interesse della stessa Amministrazione provinciale.

« Le tasse e gli emolumenti di che all'allegato n. 5, annesso al regolamento per l'applicazione della legge comunale e provinciale approvato con Regio Decreto 19 settembre 1899, n. 1394, sono devoluti per metà alle amministrazioni provinciali e comunali, e per l'altra metà ai loro segretari, salve e rispettate le speciali capitolarioni in corso. La liquidazione degli emolumenti e delle tasse dovrà essere verificata ed approvata, volta per volta, rispettivamente, dalla Deputazione provinciale e dalla Giunta comunale. »

Stelluti-Scala, della Commissione. Anche a questo articolo potremmo sostituire la parola « capitolarioni » a quella « capitolarioni ».

Presidente. Sta bene.

L'onorevole Calleri Enrico ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

Calleri Enrico. Ho proposto la soppressione di questo articolo. Il primo comma di esso estende ai segretari provinciali la facoltà che la legge comunale e provinciale attribuisce ai segretari comunali per la stipulazione dei contratti d'interesse dei Comuni. Ora io osservo prima di tutto che la disposizione non è abbastanza chiara neppure nella legge comunale e provinciale, ma qui non dobbiamo discutere quell'articolo e quindi non mi indugio su questo punto.

Ma sono contrario a che questa facoltà sia estesa ai segretari provinciali, prima di tutto perchè questi contratti possono anche

riguardare diritti reali, i quali devono essere trascritti all'ufficio delle ipoteche; ora, secondo il Codice civile e secondo la legge notarile, questi contratti non si possono fare altrimenti che per mezzo di notai.

A me pare inoltre, che non sia conveniente d'introdurre in una legge, che si propone il miglioramento delle condizioni dei segretari comunali, una disposizione per la quale questi contratti, che non interessano i soli Comuni ma anche i terzi, debbano andare dispersi nelle varie amministrazioni comunali o provinciali.

La legge notarile infatti stabilisce che i contratti stipulati dai notai, dopo la cessazione loro dall'ufficio o dopo la loro morte passino agli archivi notarili affinchè i privati possano in ogni caso trovare questi atti nell'archivio notarile.

Ora questo non succederebbe più per i contratti stipulati con le Provincie quando fosse approvata questa disposizione. Mi si dirà che si possono andare a cercare negli uffici provinciali. Ma io vorrei che qualcuno di voi, egregi colleghi, si provasse ad andare a cercare negli archivi provinciali atti di venti o trent'anni addietro! Non li troverebbe: o li troverebbe accatastati negli archivi senza inventario, quantunque gli inventari sieno prescritti dalla legge comunale e provinciale.

D'altra parte non è giusto che con una legge sui segretari comunali si vengano a menomare i diritti di altre classi di cittadini.

Il secondo comma parla delle tasse e degli emolumenti, di cui all'allegato 5, annesso al regolamento per l'applicazione della legge comunale e provinciale. Credo che anche questo comma debba essere soppresso; questo allegato stabilisce a favore di chi debbono andare questi diritti; ora io credo che non ci sia ragione che questi debbano andare per metà all'Amministrazione comunale e provinciale e per metà agli impiegati. Perciò insisto su queste soppressioni, e, specialmente, sulla soppressione del primo alinea.

Comandini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Comandini. Non credo che si possa sopprimere la prima parte di questo articolo. Noi con questa disposizione non facciamo che dare una forma legale a dei fatti, che già avvengono presentemente. Sappiamo tutti che gli atti, che riguardano tanto le

Amministrazioni dei Comuni, quanto le Amministrazioni delle Provincie, sono studiati, preparati e compilati dai rispettivi segretari, e che il notaio non fa che mettere il polverino su ciò che ha fatto il segretario comunale. Non mi pare neanche che sia una ragione giuridicamente giusta quella che è stata posta innanzi dall'onorevole preopinante, e cioè che qualche volta da questi atti scaturiscono diritti reali, pei quali è necessario fare iscrizioni o trascrizioni all'ufficio delle ipoteche. È principio pacifico in diritto che tanto le iscrizioni, quanto le trascrizioni ipotecarie, non sono atti che debbano esser fatti d'ufficio dai notai, ma sono atti che le parti possono commettere ai notai, dandone loro uno speciale mandato. Insomma il notaio non è obbligato, se non richiesto dalle parti, di fare tanto le iscrizioni, quanto le trascrizioni ipotecarie, salvo che in casi specialissimi, appositamente determinati dal Codice civile. Or dunque, tolta di mezzo questa ragione, mi pare che non sarebbe giusto togliere a questi impiegati dei Comuni e delle Provincie questa specie di sanzione, che noi diamo a ciò, che in realtà oggi accade nella maggior parte dei casi, e cioè impedire che possano rogare quegli atti che in realtà sono preparati da loro.

Sono quindi favorevole al mantenimento dell'articolo così, come è concepito; e dico che, se non ci fossero molte ragioni, per le quali bisogna in questa materia procedere con molta prudenza, sarei favorevole ad estendere anche maggiormente certi diritti e certe facoltà dei segretari comunali, specialmente perchè, come ognuno sa, qualche volta avviene, specie nei piccoli e lontani Comuni che, quando si debbono compiere certi atti d'urgenza, non si trovi il notaio. Secondo me, se qualche cosa si potrebbe desiderare nella legge comunale e provinciale, sarebbe per lo appunto una estensione del principio, per cui fossero date ai segretari dei Comuni alcune facoltà che oggi sono riserbate ai regi notai; perchè in molti casi avviene appunto che, dove è sempre un segretario comunale, manchi spessissimo il notaio, la cui presenza può essere qualche volta richiesta dal pubblico.

Stelluti-Scala, *della Commissione*. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Stelluti-Scala, *della Commissione*. La Commissione non accetta la soppressione del

primo comma dell'articolo, per le ragioni esposte già con molta lucidità dall'onorevole Comandini. Da parte mia poi non vedo proprio perchè non sia lecito di continuare in siffatte facoltà, che la legge comunale e provinciale stabilì a favore dei segretari comunali, quelle stesse facoltà, che, ad esempio, sono pur riservate ai cittadini che possono stipulare sotto forma di compromesso o sotto forma di scrittura privata. Quanto alla custodia degli atti negli archivi, non posso dividere l'opinione, che si corrano pericoli, poichè mi pare che i nostri archivi siano in generale bene ordinati. Ma ad ogni modo ciò che significa? Ma che forse, dove le leggi o gli interessi lo esigono, non sono registrati gli atti medesimi e non può sempre aversene il duplicato? L'onorevole Comandini diceva benissimo; occorrerebbe estendere, non limitare, forse.

Io credo che l'esperienza abbia dimostrato che la soppressione di queste facoltà che prima erano, ad esempio, nelle amministrazioni delle Opere Pie e che furono tolte con la legge del 1890, in pratica non abbia dato buoni risultati, tanto vero che in diversi congressi sulle Opere Pie si è espresso il voto perchè siano restituiti ai segretari delle Congregazioni di Carità queste attribuzioni che oggi la legge non solo intende di mantenere ai segretari comunali, ma intende raggionevolmente, e non occorre dimostrarlo, di estendere ai segretari provinciali.

La soppressione dell'articolo menerebbe poi alla grave conseguenza di far mancare un importante provento per la istituzione della Cassa pensioni degli impiegati. Per queste ragioni prego Camera e Governo a non accettare la proposta della soppressione di questo articolo.

Giolitti, *ministro dell'interno*. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole relatore e prego la Camera a voler approvare questo articolo che mi sembra completamente corrispondente agli interessi delle Provincie e dei Comuni.

Presidente. Metto a partito l'articolo 18 così come è stato letto.

(È approvato).

Art. 19.

« Agli impiegati dei Comuni e delle Provincie è applicabile l'ultimo comma dell'articolo 273 della legge comunale e provinciale ».

(È approvato).

Art. 20.

« È data facoltà al Governo del Re di comprendere le disposizioni della presente legge nel testo unico della legge comunale e provinciale vigente ».

(È approvato).

Art. 21.

« Ogni altra disposizione contraria alla presente legge è abrogata ».

Giolitti, *ministro dell'interno*. Mi sembra che questo articolo sia inutile poichè è certo che le leggi nuove derogano alle leggi vecchie.

Presidente. Se non vi sono osservazioni in contrario, questo articolo sarà soppresso.

(È soppresso).

In questo momento mi viene presentato un articolo aggiuntivo così concepito:

« È pure abrogata la disposizione dell'articolo 22 della legge comunale e provinciale in quanto richiama le condanne per eccitamento all'odio fra le classi sociali.

« Majno, Vigna, Rondani, Bissolati, Rigola, Agnini, Mazza, Soggi, Montemartini, Olivieri, Rampoldi. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Majno.

Majno. Brevissime considerazioni a giustificazione della proposta aggiuntiva, che io ed alcuni colleghi abbiamo presentato alla Camera.

Tra le cause d'incapacità ad assumere le funzioni di segretario comunale, se non fosse adottato l'articolo aggiuntivo che abbiamo proposto, apparirebbero tutte quelle che sono indicate nell'articolo 22 della legge comunale e provinciale, il quale articolo 22, parlando dell'incapacità per condanna, comprende, oltre i reati di carattere manifestamente comune, anche l'eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, che è un reato puramente di opinione. E dicendo questo io non faccio altro che pregare gli onorevoli colleghi di ricordare quanto in una relazione presentata oggi sulla domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Cabrini è stato detto a proposito della imponderabilità di questo genere di azioni.

Osservo un'altra cosa: la legge elettorale politica, agli articoli 96, 97 e 98, stabilisce le incapacità ad assumere funzioni politiche, stabilisce l'incapacità all'elettorato politico. E questa, che è legge fondamentale, è una legge meno severa e meno

rigorosa di quel che sia, per un difetto di coordinazione, la legge comunale e provinciale, all'articolo 22, nella disposizione di cui noi domandiamo la soppressione. Noi questo domandiamo, che l'articolo aggiuntivo escluda dalle cause d'incapacità la condanna per il reato d'opinione di cui all'articolo 247 del Codice penale.

Domandiamo questo, noi, che la legge comunale e provinciale, in quanto è richiamata agli effetti della legge che stiamo discutendo, sia coordinata alla legge elettorale politica, e sia coordinata anche ad un concetto che ho sentito svolgere per altre disposizioni nella discussione attuale, il concetto, cioè, che per i segretari comunali, nemmeno in via disciplinare, possano essere titolo o pretesto di persecuzioni o di provvedimenti disciplinari dei motivi di ordine puramente politico.

Io credo quindi che i colleghi della Camera approvando l'articolo aggiuntivo che noi abbiamo presentato, faranno opera di coordinamento della legge che è in discussione alla legge elettorale politica che è una legge fondamentale dello Stato, faranno opera di coordinamento a quelle opinioni che sono state espresse anche da membri della Commissione, quando hanno voluto escludere dai motivi di persecuzione dei segretari comunali motivi puramente politici. E toglieranno questa incongruenza, di parificare ai reati comuni, i reati puramente di opinione, e le cui condanne hanno colpito e colpiscono tuttora rispettabilissimi colleghi nostri, i quali sono deputati e non potrebbero essere nè elettori, nè consiglieri comunali.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, *ministro dell'interno*. Vorrei far notare all'onorevole preopinante che la formola dell'articolo come è stata proposta porterebbe un inconveniente abbastanza grave.

La proposta sarebbe questa: « È pure abrogata agli effetti della presente legge la disposizione dell'articolo 22 della legge comunale e provinciale, in quanto richiama le condanne per l'eccitamento all'odio fra le varie classi sociali. »

Ora l'articolo 22 della legge comunale e provinciale dichiara che non sono nè elettori nè eleggibili diverse categorie di persone, fra cui coloro che furono condannati per eccitamento all'odio fra le classi sociali.

Approvando l'articolo quale è proposto

dall'onorevole Majno ne verrebbe questa conseguenza, che continuerebbero queste persone a non essere nè elettori nè eleggibili, ma potrebbero diventare segretari comunali. Ora a me pare che ciò costituirebbe uno stato di legislazione non perfettamente logico, e perciò mi pare che sia il caso di esaminare la questione con un po' di maturità e non di precipitare una risoluzione.

Quindi io pregherei l'onorevole Majno a non volere che si sospenda la discussione di questa legge per un motivo che vi è alquanto estraneo.

Se egli però insistesse, io dovrei pregar la Camera di voler rimandare l'articolo aggiuntivo alla Commissione perchè mi par difficile improvvisare in una materia così importante. L'articolo, come è, creerebbe uno stato di cose contraddittorio, perchè, lo ripeto, noi avremmo delle categorie di cittadini che per questa disposizione, potrebbero diventare segretari del Comune, ma continuerebbero a non essere nè elettori nè eleggibili in virtù delle disposizioni della legge comunale e provinciale.

Presidente. Insiste nella sua proposta, onorevole Majno?

Majno. V'insisto, e se mi permette vorrei dire le ragioni del mio insistere.

Presidente. Mi dispiace, ma non posso; Ella sa che non si può parlare due volte sullo stesso argomento.

Majno. Sia pure, ma ad ogni modo se si riconosce che v'è un difetto di logica, si dovrebbe cercare di farlo sparire.

Presidente. Quale è l'avviso della Commissione?

Stelluti-Scala, della Commissione. La Commissione osserva che qui si tratterebbe di modificare la legge comunale e provinciale, e che quindi non è questa la sede di siffatta variante; ma ad ogni modo, siccome il tema è troppo importante, non sembra alla Commissione di poterlo decidere così sui due piedi. Se io mal non mi appongo, sembra che l'onorevole Majno sia stato indotto alla sua proposta da questo concetto: che certi determinati atti o certe determinate idee, di indole sociale o politica, in specie, che sono stati causa della disposizione in parola, secondo lui, e forse anche secondo me, non costituiscono il reato di eccitamento all'odio di classe; capisco benissimo, posso benissimo con lui dividere un medesimo pensiero, e cioè che non debbono essere quelle le giuste ragioni che possano limi-

tare la professione o l'ufficio di segretario. Però di fronte all'emendamento proposto noi ci troveremo ad escludere, in massima, il reato di eccitamento all'odio di classe, a rendere questo reato compatibile con l'esercizio della professione o dell'ufficio di segretario comunale, ufficio importante e delicato, nel quale è indispensabile di portare il requisito della maggiore giustizia ed imparzialità verso qualunque ordine di individui, di cittadini, di classi.

Ora francamente, possiamo tutti esser d'accordo che certi determinati atti od idee non costituiscano quell'eccitamento all'odio di classe che è la sostanza del reato, della esistenza del reato, ma riteniamo che il vero reato di eccitamento all'odio di classe non possa per alcuna guisa rendersi compatibile con l'esercizio della carica di segretario comunale, come non lo possono essere tanti altri reati di altro genere. Evidentemente ci sono certi atti che costituiscono eccitamento all'odio di classe, i quali sarebbero senza dubbio riprovati completamente anche dall'onorevole Majno, come da me e come da tutta la Camera. Io quindi per queste considerazioni pregherei i colleghi a non insistere nel loro emendamento, od in ogni caso di proporre le modificazioni, che credessero necessarie, alla legge comunale e provinciale, ma non in questa legge, perchè davvero non mi par possibile modificare qui all'improvviso la legge fondamentale delle nostre amministrazioni locali, con effetto di applicare la modificazione solo in una legge speciale.

Presidente. Allora, se credono di rinviare l'articolo alla Commissione, domani..

Voci. No, no!

Aguglia. La Commissione anzi respinge...

Sonnino Sidney. Domando di parlare.

Stelluti-Scala. Veramente i proponenti non hanno detto che cosa intendano fare dopo le varie osservazioni.

Presidente. Desidera parlare, onorevole ministro dell'interno?

Giolitti, ministro dell'interno. Io ho fatte due preghiere, una direttamente all'onorevole Majno e cioè di non impedire che si voti questa legge, ormai richiesta da tanti interessi, frapponendo l'ostacolo di una proposta che in gran parte vi è estranea: ho poi soggiunto che, ove i proponenti avessero insistito, era impossibile prendere una deliberazione così sui due piedi, perchè fra altro si sarebbe creato uno stato di cose con-

tradittorio. Io quindi ritornerei alla prima preghiera; ma naturalmente, se l'onorevole Majno insiste, bisogna che la Commissione si raduni per deliberare, giacchè come ha anche osservato il collega Stelluti-Scala, attualmente la Commissione di fatto non esiste.

Presidente. Dunque, onorevole Majno, insiste?

Majno. Sì.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

Bissolati. Onorevole presidente, avevo domandato anch'io di parlare..

Sonnino Sidney. Vorrei pregare gli onorevoli proponenti di consentire a rinviare l'esame della proposta aggiuntiva ad un'altra sede, anche presentando, se lo credono, un apposito progetto di legge di loro iniziativa; non so vedere a che cosa potrebbe giovare un rinvio della questione a domani. Perchè o la proposta si limita agli effetti della presente legge, ed allora si cadrà inevitabilmente nella contraddizione accennata dall'onorevole ministro dell'interno, cioè che potrebbero essere segretari comunali le persone che dalla legge sono dichiarate nè elettori nè eleggibili; oppure si vuol fare una disposizione di carattere generale, mutando tutte le condizioni dell'elettorato comunale, ed allora non è veramente questa la sede per discutere di tanta riforma, e anche lo aspettare ventiquattr'ore non muterebbe nulla.

Noi non potremmo persuaderci, che si possa correttamente, in occasione di una legge che garantisce i diritti dei segretari comunali, mutare tutte le basi della nostra legge comunale e provinciale.

Il ritiro della proposta non pregiudica nessuna questione.

Faccio di più osservare, che la Commissione non ha che due o tre membri presenti, e che anche per riferire soltanto intorno ad una questione così grossa, dovrebbe per lo meno aspettare il ritorno del presidente e del relatore della Commissione; onde non potremmo votare nemmeno domani, il che potrebbe portare al rinvio a tempo indefinito della presente legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bissolati.

Bissolati. Ho chiesto di parlare per dire, che non possiamo rinunciare alla proposta che abbiamo presentata perchè siamo preoccupati (discutendo di questa legge) di im-

pedire che per questo ramo di legislazione si allarghino gli effetti funesti, già molte volte deplorati non solamente da questi banchi, di uno degli articoli del Codice penale, che sono la negazione di quello che può essere il sentimento liberale; e per questo non vogliamo portare questa responsabilità di avere, senza protesta, senza l'azione nostra contraria, fatto passare un articolo di legge, in cui non solo si sancisce l'articolo del Codice ma se ne aggravano e se ne estendono gli effetti.

Diceva l'onorevole ministro dell'interno, obbiettando alla proposta dell'onorevole Majno, che gli pareva che accettando quella proposta si finisse in una incongruenza, inquantochè si andrebbe a questo caso, di avere un segretario comunale il quale non è elettore amministrativo. Ma santo Dio! in materia d'incongruenza mi pare che i legislatori non dovrebbero troppo occuparsene. (*Rumori*). Sono le incongruenze della legislazione che costituiscono la materia della legislazione medesima. Se vogliamo fare sempre dei macigni, dei piloni, se vogliamo fare della legislazione perfetta, in realtà dovremo rinunciare al mandato di legislatore. Ma in quanto ad incongruenze, quale incongruenza maggiore di questa, che qui abbiamo dei collegati che sono deputati, sono legislatori, eppure non sono elettori amministrativi! Dunque incongruenza per incongruenza, è minore di quella che noi proponiamo.

D'altronde dichiaro (e credo d'interpretare con ciò il pensiero degli amici che hanno sottoscritto quell'articolo aggiuntivo) dichiaro che siamo disposti a ritirarlo, purchè dal banco del Governo ci venga questa promessa e questo affidamento, che l'articolo 22 della legge comunale e provinciale sarà preso in esame, nel senso di presentarne la proposta di abolizione. (*Oh! oh! oh!*) Non arriviamo fino al punto di chiedere che si porti l'abolizione in generale dell'articolo 47, ma a questo ci verremo, speriamo, a tempo opportuno; ma ci pare che non si dovrebbe rifiutare l'abolizione di quest'articolo, per cui qui abbiamo dei deputati i quali non sono elettori amministrativi.

Giolitti, ministro dell'interno. Io ho dichiarato altre volte che credo la nostra legge comunale e provinciale tutt'altro che perfetta, e ritengo che ci sieno parecchi punti che hanno bisogno di modificazioni. Dirò, fra parentesi, ad esempio, che alcune delle

nostre leggi tendono a rendere impossibile la municipalizzazione dei servizi pubblici, ed io sto studiando ed intendo di proporre ad esse alcune modificazioni. In quell'occasione non avrò difficoltà a portare dinanzi alla Camera delle disposizioni che mettano d'accordo la legge elettorale comunale con la legge elettorale politica, perchè non posso a meno di riconoscere non essere logico che un cittadino, dichiarato elettore politico, non possa essere elettore amministrativo, per qualità personali, non per questione di censo, od altro.

Io, quindi, non ho difficoltà a dichiarare che questa questione che è stata oggi sollevata, e della quale riconosco la gravità, formerà oggetto degli studi e delle proposte, che io dovessi fare intorno alla legge comunale e provinciale.

Presidente. Dopo questa dichiarazione, insiste l'onorevole Majno, nella sua proposta?

Majno. Dopo questa dichiarazione non insistiamo.

Maggiore spesa per il monumento in Roma a Giuseppe Mazzini.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiore spesa per il monumento in Roma a Giuseppe Mazzini. »

Dò lettura del disegno di legge,

Articolo unico.

« Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per gli esercizi finanziari 1901, 1902, 1902-903 sarà stanziata la spesa di complessive lire duecentocinquantomila, a complemento della somma deliberata con legge 2 luglio 1890, n. 6918, serie 3^a, per l'erezione di un monumento in Roma a Giuseppe Mazzini. »

Se nessuno domanda di parlare...

Mazza, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Mazza, relatore. Se nessuno domanda di parlare, il relatore non ha che un invito da fare alla Camera, a nome della Commissione.

Dinanzi a questa proposta, che mira a segnare in Roma, in un'effigie, la memoria del più grande pensatore del secolo XIX, la Camera italiana non può che votare senza discussione. (*Approvazioni*).

Presidente. La votazione a scrutinio segreto sui due disegni di legge, che sono stati discussi testè, si farà nella seduta di domani.

Interrogazioni e interpellanze.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazione e d'interpellanza pervenute alla Presidenza.

Miniscalchi, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio per sapere se e quando intenda presentare un disegno di legge di modificazione della legge 6 giugno 1885, pel quale sia riconosciuto il diritto al sessennio ai professori reggenti delle scuole pratiche e speciali di agricoltura.

« Del Balzo Girolamo. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro delle finanze sull'applicazione della legge 1° marzo 1886 sul riordinamento dell'imposta fondiaria nei Comuni dove le operazioni catastali sono compiute e che fanno parte di Province dove la catastazione generale non è ultimata.

« Calleri Enrico. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere quali provvedimenti intenda adottare per far cessare la crisi vinicola in Italia e specialmente nella regione piemontese.

« Calleri Enrico. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia per sapere quando intenda di presentare la legge regolatrice degli archivi notarili e del loro personale nel senso di assicurare la carriera e il diritto di pensione degli impiegati di archivio.

« Calleri Enrico. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica sulla prolungata ed ingiustificata assenza dal proprio ufficio dell'ispettore scolastico di Castoreale con evidente danno del buon andamento delle scuole del circondario.

« Di Sant'Onofrio. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo intorno alle persecuzioni poliziesche e giudiziarie di cui è fatta segno la Cooperativa fra i contadini di Corleone.

« Bissolati. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dell'interno per conoscere se intenda provvedere con regolamento

a tutelare, nell'interesse dell'igiene, la captazione e il commercio delle acque potabili medicinali.

« Casciani. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro delle finanze circa i provvedimenti da adottarsi per promuovere la coltivazione nazionale del tabacco e migliorare la condizione dei verificatori subalterni della coltivazione suddetta.

« Carlo Del Balzo. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole presidente del Consiglio sui provvedimenti che intenda prendere il Governo sulle condizioni economiche, politiche e morali di Napoli e del Mezzogiorno.

« Colajanni. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio per sapere se e quali provvedimenti intenda il Governo prendere in seguito ai risultati della inchiesta Saredo.

« Pansini. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio per sapere quali provvedimenti intenda prendere per il miglioramento delle condizioni economiche di Napoli.

« Frascara Giacinto. »

Presidente. Le interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno ai termini del regolamento.

Quanto alle interpellanze, gli onorevoli ministri, ai quali sono dirette diranno domani se e quando credano di potervi rispondere.

Gattorno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Gattorno. Prego l'onorevole presidente di volermi dire che cosa ci sia di vero nella notizia, che mi giunge, che vennero inviate alla Presidenza della Camera le dimissioni dell'onorevole collega Aliberti.

Presidente. Se fossero pervenute, ne avrei dato notizia. (*Si ride*).

Gattorno. Se non le ha date, me ne duole per lui. (*Commenti*).

Risultamento di votazioni.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(*I segretari numerano i voti*).

Non essendosi raggiunto il numero legale, la votazione segreta è nulla, e sarà rinnovata nella seduta di domani. Il seguente elenco dei nomi degli assenti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Assenti senza regolare congedo:

Afan de Rivera — Albertelli — Albertoni — Aliberti — Altobelli — Angiolini — Aprile — Arnaboldi — Avellone.

Baccaredda — Badaloni — Baragiola — Barbato — Barracco — Basetti — Bastogi — Battelli — Berenini — Berio — Bertesi — Bertoldi — Biancheri — Bianchini — Bonacossa — Bonanno — Bonardi — Borciani — Borsani — Borsarelli — Boselli — Bovi — Bovio — Bracci — Broccoli.

Cabrini — Caldesi — Calissano — Calvi — Camagna — Campi — Cantalamessa — Cantarano — Capoduro — Capozzi — Cappelleri — Carmine — Castelbarco-Albani — Castoldi — Catanzaro — Ceriana-Mayneri — Cerri — Chiappero — Chiapusso — Chiarugi — Chiesa — Chimirri — Chianaglia — Cimati — Cipelli — Civelli — Cocuzza — Coffari — Colombo-Quattrofrati — Colonna — Colosimo — Compagna — Contarini — Cornalba — Costa-Zenoglio — Crespi — Curioni.

Dal Verme — Daneo Gian Carlo — De Andreis — De Ašarta — De Bernardis — De Cristoforis — De Felice-Giuffrida — De Giacomo — De Giorgio — Dell'Acqua — Della Rocca — De Luca Ippolito — De Luca Paolo — De Marinis — De Nicolò — De Novellis — De Renzis — Di Bagnasco — Di Canneto — Di Rudini Antonio — Di Terranova — Di Trabia — Donadio.

Engel.

Fabri — Facta — Falcioni — Fani — Fede — Ferraris Napoleone — Ferri — Fiamberti — Finardi — Finocchiaro Lucio — Florena — Fortis — Fortunato — Fradeletto — Franchetti — Freschi — Fulci Ludovico — Furnari — Fusco — Fusinato.

Galletti — Garavetti — Gatti — Ghigi — Giaccone — Gianolio — Ginori-Conti — Girardini — Giunti — Giusso — Gorio — Grassi-Voces — Guerci — Gussoni.

Imperiale — Indelli.

Lagasi — Lampiasi — Lazzaro — Leali — Leone — Leonetti — Licata — Lojodice — Lollini — Lo Re — Lovito — Lucca — Lucchini Angelo — Luporini — Luzzatto Riccardo.

Macola — Magnaghi — Majorana — Mantica — Manzato — Maresca — Marescalchi Alfonso — Marescalchi-Gravina — Marsengo-Bastia — Martini — Mascia — Masciantonio — Massa — Materi — Maury — Mazzella — Medici — Melli — Menafoglio — Merello — Miaglia — Mirabelli — Mirto-Seggio — Monti Gustavo — Monti-Guarnieri — Morando Giacomo — Morgari — Murmura.

Noè — Nofri — Nuvoloni.

Ottavi.

Pais Serra — Palatini — Palberti — Palumbo — Parzacchi — Parlapiano — Pascolato — Pastore — Pelle — Pellegrini — Pennati — Perrotta — Personè — Pescetti — Piccini — Pini — Pinna — Pipitone — Pistoja — Placido — Podestà — Poggi — Poli — Pompilj — Pozzato — Pozzo Marco — Prampolini — Pullè.

Raccuini — Resta-Pallavicino — Ricci Paolo — Ridolfi — Rizzone — Rocca Fermo — Rocco Marco — Romanin-Jacur — Romano — Rovasenda — Rubini — Ruffo — Ruffoni.

Sacchi — Sacconi — Sanarelli — Sanfilippo — Sani — Sanseverino — Sapuppo-Asmundo — Scalini — Scotti — Sichel — Silvestri — Solinas-Apostoli — Sommi-Picenardi — Sorani — Sormani — Spada.

Taroni — Tinozzi — Todeschini — Turlonia — Tornielli — Turati — Turbiglio — Turrisi.

Ungaro.

Valeri — Valli Eugenio — Vallone — Varazzani — Vendramini — Venezia — Vetroni — Vitale — Vollaro-De Lieto.

Weil-Weiss.

Zabeo.

Sono in congedo:

Finocchiaro-Aprile.

Maraini — Matteucci.

Sono ammalati:

Ciccotti.

D'Alife.

Fasce — Fracassi.

Galli — Giuliani.

Marcora.

Pinchia.

Assenti per ufficio pubblico:

Toaldi.

La seduta termina alle ore 17.50.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Interrogazioni.

2. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Soppressione del comune di San Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente. (97)

Costituzione in Comune autonomo delle frazioni di Nardodipace, Ragona e Santo Todaro in provincia di Catanzaro. (294)

Sui segretari ed altri impiegati comunali e provinciali. (191)

Maggiore spesa per il monumento in Roma a Giuseppe Mazzini. (244)

3. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Acquisto della Galleria e del Museo Borghese. (186)

Discussione dei disegni di legge:

4. Espropriazione di Villa Borghese. (190)

5. Pareggiamento della Università di Macerata alle Università indicate nell'articolo 2 lettera A della legge 31 luglio 1862, numero 719. (145)

6. Collocamento a disposizione dei prefetti del Regno. (265)

7. Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria. (194)

8. Sulle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione. (164)

9. Conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare. (202)

10. Tombola telegrafica a favore dell'opera pia per assistere i figliuoli derelitti dei condannati, della pia Casa di Patronato pei minorenni e della pia Casa di rifugio per le minorenni corrigende di S. Felice a Ema. (94)

11. Riforma del casellario giudiziario. (270)

12. Revisione generale dei redditi dei fabbricati e modificazioni alle leggi sulla relativa imposta. (192)

13. Modificazioni al ruolo organico del personale di segreteria e d'ordine della Corte dei conti. (76)

14. Modificazioni al ruolo organico del personale delle delegazioni del tesoro. (144)

15. Approvazione della spesa straordinaria di lire 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiari. (291)

16. Disposizione interpretativa od aggiunta all'articolo 116 della legge sulle pensioni civili e militari. (274)

17. Modificazioni al testo unico delle

leggi postali approvato con Regio Decreto 24 dicembre 1899, n. 501, ed alla legge 27 maggio 1875, n. 2779, sulle Casse di risparmio postali. (312) (*Urgenza*).

18. Approvazione dell'atto di transazione 29 marzo 1900 con l'Amministrazione degli Istituti ospitalieri di Milano relativo alla vertenza per l'interramento del laghetto di S. Stefano in Broglio e per il rimborso delle spese di gestione delle Pie Case di S. Caterina della Ruota e della Senavra. (300).

19. Provvedimenti economici e finanziari. (219-223)

20. Approvazione di un contratto di permuta di beni demaniali nel comune di Pavia. (200)

21. Vendita dei duplicati della Biblioteca Vittorio Emanuele. (49) (*Urgenza*)

22. Stazioni climatiche nei boschi nazionali inalienabili. (40) (*Urgenza*)

23. Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti. (*Approvato dal Senato*) (277)

24. Ordinamento del servizio degli uscieri giudiziari e Cassa di previdenza per le pensioni degli uscieri. (188)

25. Istituzione di una nuova qualità di trinciato comune di 3ª classe. (246)

26. Autorizzazione a concedere la patente di grado superiore ai maestri elementari con patente di grado inferiore, dopo un triennio di lodevole servizio. (305)

27. Ineleggibilità per la intera Legislatura dei deputati la cui elezione fu annullata per brogli o per corruzione. (95)

28. Costituzione della frazione Montemitro in Comune autonomo. (308)

29. Prestito a premi a favore della Cassa nazionale per la vecchiaia e la invalidità degli operai e a favore della Società Dante Alighieri (292).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'Ufficio di Revisione

Roma, 1901 — Tip. della Camera dei Deputati

